MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI

ACI Sport S.p.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
"DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE"

Revisione	Descrizione attività svolte
1	Prima emissione del documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014
2	Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2015, gli aggiornamento hanno riguardato: - l'integrazione dei reati presupposto inseriti nel "catalogo 231" da agosto 2014, - il "Piano di Prevenzione della Corruzione" contenuto nella parte speciale A - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art.24 e 25 del D. Lgs. 231/01).
3	Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione 31 /01/2017, gli aggiornamenti hanno riguardato: - l'integrazione dei reati presupposto inseriti nel "catalogo 231" nell'anno 2015 e 2016; - la rielaborazione della parte speciale A - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art.24 e 25 del D. Lgs. 231/01), in relazione alle novità introdotte dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 e dalla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 emanate dall'A.N.AC.

INDICE

PARTE GENERALE **5**

1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO **6**

1.1 INTRODUZIONE 6
1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE 6
1.3 FATTISPECIE DI REATO 7
1.4 APPARATO SANZIONATORIO 8
1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO 10
1.6 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 10
1.7 LINEE GUIDA ADOTTATE COME RIFERIMENTO 11

2 – DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA: Elementi del Modello di Governance e dell'Assetto Organizzativo **13**

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA SOCIETARIA 13
2.2 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE ADOTTATI 15
2.3 IL CODICE ETICO – CODICE DI COMPORTAMENTO 15
2. 4 IL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA ACI 15
2.5 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 16
2.6 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: Metodologia Seguita Per La Sua Predisposizione **18**

3.1 PREMESSA 18
3.2 IL PROGETTO DI ACI SPORT PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 19

4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 ..... **23**

4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ACI SPORT 23
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 23
4.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI 24
4.4 RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI 25
4.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI 26

5 - SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO **27**

5.1 FUNZIONE E PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE 27
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI NON DIRIGENTI 27
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 27
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 27
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI 28
5.6 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 28

6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE **29**

6.1 PREMESSA 29
6.2 PIANO FORMATIVO 29
6.3 CONTENUTI DELLA SEZIONE FORMATIVA 30
6.4 DIPENDENTI 30
6.5 CONSULENTI 31

7 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO 32

7.1 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO 32

PARTE SPECIALE 33

FINALITA' & STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE 34

1. Principi generali di comportamento 35
2. Principi generali di prevenzione 36

Parte Speciale A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 38

Parte Speciale B - REATI SOCIETARI 54

1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER DEL D. LGS 231/01 55
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI 58
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 59
3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI 59
3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI 60

Parte Speciale C - REATI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO 62

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/01 63
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI 64
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 66
3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI 66
3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI" 67

Parte Speciale D - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO 69

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/01 70
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI 70
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 71
3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI 71
3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI 71

Parte Speciale E - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 73

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DELL'ART. 24-BIS DEL D. LGS. 231/01 74
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI 74
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 75
3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI 75

Parte Speciale F - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 76

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-NOVIES DEL D. LGS. 231/01 77
2. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 77
3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI 77
3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI 78

Parte Speciale G - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 79

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-DECIES DEL D. LGS. 231/01 80
2. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 80
2.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI 80
2.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI 81

Parte Speciale H - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 82

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-DUODECIES DEL D. LGS. 231/01 83
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI 83
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 83
3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI 83
3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI 84

Parte Speciale I - REATI AMBIENTALI 85

1. I REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS 231/01 86
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI 86
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 87
3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI 87
3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI 87

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE GENERALE

1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 INTRODUZIONE

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D. Lgs. n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee,
- la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a **carico degli enti** (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati "enti") **per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:**

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001)[1].

Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio dell'ente e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio del proprio ente, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia ***pecuniaria*** che ***interdittiva*** in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati all'ente ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa dell'ente è, tuttavia, ***esclusa*** se lo stesso ha, tra l'altro, ***adottato ed efficacemente attuato***, prima della commissione dei reati, ***modelli di organizzazione e gestione*** idonei a prevenire i reati stessi.

La responsabilità amministrativa dell'ente è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nel proprio esclusivo interesse o di terzi[2].

1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di:

---

[1] Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

[2] Art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

- ***soggetti in "posizione apicale"***, definiti dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001 come *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria[3] e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso"*, quali ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore o il direttore generale nonché le persone che, pur non essendo titolati a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;

- ***soggetti "subordinati"***, ossia i lavoratori dipendenti, i collaboratori o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali (sono i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001);

- ***soggetti terzi***, che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

È opportuno, altresì, ribadire che l'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3 FATTISPECIE DI REATO

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 hanno subito un notevole ampliamento coerentemente con quanto dichiarato dal legislatore nella lettera accompagnatoria l'emanazione del Decreto:
"[…] favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, ove imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento".
La possibilità offerta dal decreto di ampliare la gamma dei reati contemplati rende lo strumento giuridico efficace; sarà possibile per il legislatore, in questo modo, ricondurre all'operatività aziendale quei reati che di volta in volta si reputano rientranti nel campo di azione dell'ente, in coerenza con le dinamiche sociali ed economiche, e nel contempo prevedendo, come requisito di efficacia del sistema dei controlli aziendali, un costante aggiornamento ed adeguamento del modello.

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del Decreto stesso.[4]

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nella seguente tabella:

#	Riferimento vs Art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio

[3] L'esplicito riferimento ad unità organizzative dotate di autonomia finanziaria implica che il decreto in questione si applica anche ai gruppi societari laddove l'adozione del modello di organizzazione previsto dall'articolo 6 del D. Lgs 231/01 dovrà essere adottato anche dalle società facenti parte del gruppo e non solo dalla capogruppo ferma restando la sua responsabilità in riferimento alla funzione di indirizzo e coordinamento.

[4] L'articolo 23 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

#	Riferimento vs Art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio
14	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
15	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
16	25-Undecies	Reati Ambientali
17	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
18	Reati transazionali	Reati transnazionali

Allegato al presente Modello è disponibile il dettaglio dei reati del Codice Penale (o di altre leggi) che sono inclusi negli articoli sopra riportati del D. Lgs. 231/01.

1.4 APPARATO SANZIONATORIO

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in ***Pecuniarie, Interdittive, Confisca, Pubblicazione Della Sentenza.***

Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "*quote*". L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- *della gravità del fatto;*
- *del grado della responsabilità dell'ente;*
- *dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.*

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- *l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;*
- *prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.*

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le **sanzioni interdittive**, che nei reati di maggior rilievo si applicano *in aggiunta* alle sanzioni pecuniarie, sono:

- *l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;*
- *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- *il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- *il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.*

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste ed, in particolare, ai reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001, a taluni reati di *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, di cui all'art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001, ai delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001, ai delitti contro la persona, di cui agli art. *25-quater.1* e 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001, ai reati transnazionali, ad eccezione di quelli di intralcio alla giustizia, di cui all'art. 10 legge 146/2006, ai delitti di omicidio e lesioni colpose commesse con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui all'art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001, nonché ai delitti di ricettazione e riciclaggio di cui all'art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01 e per i nuovi reati introdotti con l'Art. 15, comma 7 del D. Lgs. 99/2009 sono applicate le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001 nel caso di condanna per i *Delitti contro l'industria ed il commercio* (Art.25-Bis.1 del D. Lgs. 231/2001) ed i *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (Art.25-Novies del D. Lgs. 231/2001) e per i *Delitti di criminalità organizzata* (Art.24-Ter del D. Lgs. 231/2001) introdotti con l'Art.2, comma 29 del D. Lgs. 94/2009 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- *l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;*
- *in caso di reiterazione degli illeciti.*

Sanzioni interdittive sono previste altresì nel caso di commissione di Reati Ambientali (Art. 25-undecies del D. Lgs 231/01) nelle casistiche riferite ai delitti in materia di:

- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;*
- Combustione illecita di rifiuti;
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;*
- *Inquinamento doloso;*
- *Inquinamento colposo;*
- *Inquinamento ambientale..*

Le sanzioni interdittive hanno una durata *da 3 mesi a 2 anni*, ma possono, in casi eccezionali, secondo quanto disposto dall'Art.16, comma 3 del D. Lgs. 231/2001 essere *applicate in via definitiva* (come ad esempio nel caso dei *Delitti di criminalità organizzata* in base all'Art. 2, comma 29, punto 4 del D. Lgs. 94/2009); tali sanzioni possono anche essere applicate *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.
Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- *abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;*
- *abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;*
- *abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.*

In merito alla **confisca** (e/o sequestro preventivo in sede cautelare) è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 – commessi all'estero.
I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- *(i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;*
- *(ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;*
- *(iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).*
- *(iv) il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-octies del D. Lgs. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;*
- *(v) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*

Non svolgendo attività all'estero tali fattispecie di reati non sono applicabili in ACI Sport.

1.6 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

a) *l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*

c) *le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;*

d) *non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).*

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria *"colpa organizzativa"*.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuta[5].
In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati – i modelli di organizzazione e gestione, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- *individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;*

[5] Art. 7, comma 1, D. Lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;*

- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;*

- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;*

- *introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.
È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4).

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- *la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;*

- *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

1.7 LINEE GUIDA ADOTTATE COME RIFERIMENTO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ACI Sport è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute all'interno delle "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001"* approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002, e rese operative dal mese di luglio 2014.
In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- l'identificazione dei rischi;

- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici controlli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

    a. *Codice Etico;*
    b. *Sistema organizzativo;*
    c. *Procedure, manuali ed informatiche;*
    d. *Poteri autorizzativi e di firma;*
    e. *Sistemi di controllo e gestione;*
    f. *Comunicazione al personale e sua formazione.*

    Dette componenti devono essere uniformate ai principi di:
    - *Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;*
    - *Applicazione del principio di separazione delle funzioni;*
    - *Documentazione dei controlli;*
    - *Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;*
    - *Autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza.*

- Individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo di controllo.

- Possibilità nei "gruppi societari" di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D. Lgs. 231/01, purché presso ciascuna società controllata sia istituito un organismo di controllo che possa avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo e possa svolgere in concreto, mediante le risorse a disposizione che agiscono in qualità di professionisti esterni, attività di controllo e di *reporting* all'organismo di controllo della capogruppo[6].

Anche se la legge non attribuisce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione delle stesse diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia[7].

[6] Tale soluzione non è indicata per i gruppi con controllate quotate, dove l'ingente mole di controlli rende indispensabile l'istituzione presso le controllate di un organismo di vigilanza dotato di risorse adeguate.

[7] Nella previsione legislativa l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo è prospettata in termini di facoltatività, non di obbligatorietà, tant'è che la mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, ma di fatto l'adozione di un modello è obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

2 – PROFILO DELLA SOCIETA': Elementi del Modello di Governance e dell'Assetto Organizzativo

ACI Sport S.p.A. è una società "in house" dell'Automobile Club d'Italia e promuove l'attività sportiva automobilistica nazionale con particolare riguardo agli aspetti relativi alla comunicazione e l'immagine, nonché alla logistica; infatti, la società svolge principalmente attività di: promozione, comunicazione e valorizzazione dei Campionati ACI.

L'ACI ha demandato ad ACI Sport la gestione imprenditoriale delle attività di progettazione, di sviluppo e di promozione di: gare, manifestazioni, spettacoli, eventi ed attività inerenti agli sport automobilistici, anche al fine di adottare tutte le iniziative di carattere commerciale e pubblicitario atte a diffondere, favorire ed incrementare la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva automobilistica e di conseguenza il ruolo di ACI come federazione sportiva.

In particolare, la società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo di eventi e di attività sportive, in particolare nel settore dell'automobilismo, nel rispetto delle finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive dell'Automobile Club d'Italia, nonché dei programmi deliberati dai suoi organi Sportivi. Essa in particolare:

a. Promuove gare in circuito e su strada, nonché manifestazioni e spettacoli attinenti agli sport automobilistici;
b. Promuove e coordina tutte le iniziative, anche di carattere pubblicitario e commerciale atte a diffondere, favorire ed incrementare l'attività sportiva automobilistica;
c. Commercializza i diritti televisivi e di immagine inerenti le gare, nonché i diritti derivanti dalla produzione e dalla commercializzazione di videogames;
d. Cura la gestione di impianti sportivi (autodromi e servizi annessi).

Nel corso del 2015, la Giunta Sportiva dell'ACI (in esecuzione della decisione di riportare sotto il diretto controllo organizzativo l'attività della Scuola Federale, assunta con delibera adottata nella seduta del 14 aprile 2015, a far data dal 1 luglio 2015), con Deliberazione n. 17/2015 ha affidato alla Società il compito di curare il nuovo assetto organizzativo della Scuola Federale (deciso dalla stessa in data 10 febbraio 2015), in considerazione della necessità di proseguire lo svolgimento dell'attività suddetta (successivamente al termine delle attività didattiche prestate da ACI Vallelunga S.p.A.) e vista la natura della prestazione che rientra nell'ambito della formazione di alto livello, destinata ai giovani talenti nei vari settori dell'automobilismo italiano.

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA SOCIETARIA

Secondo quanto sancito all'interno dello Statuto, sono Organi Sociali:

Assemblea dei soci

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dello Statuto e deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca di amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- il compenso degli amministratori;
- la responsabilità di amministratori e sindaci;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili;
- le altre materie ad esse attribuite dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti e nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa.

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, come previsto nello Statuto l'Assemblea Ordinaria che ha la facoltà di fissarne la composizione in un numero non eccedente i cinque membri, che possono essere anche non soci; il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, provvederà alla nomina del Presidente tra i consiglieri, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri e la relativa remunerazione nei limiti di quanto stabilito dall'art 10 lett. c) dello statuto.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri più ampi per l'amministrazione della società, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, per tutti gli atti e le operazioni necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La firma e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano, disgiuntamente o congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione od a chi ne fa le veci, ed agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega e secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Come previsto dal Regolamenti di governance delle società controllate da ACI all'art. 4.4. il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il sistema delle regole di governo societario della società assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del presente Regolamento e delle Direttive che saranno emanate da ACI;
- può nominare e revocare i direttori generali conferendo loro i relativi poteri, stabilendo la durata e la retribuzione fissa ed eventualmente variabile; l'efficacia della delibera è subordinata all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema interno della società, in coerenza con il presente Regolamento e con le Direttive che saranno emanate da ACI;
- valuta l'adeguatezza l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci per tutta la durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Direttore Generale

Al Direttore Generale vengono attribuiti i seguenti poteri:

- Firmare la corrispondenza della Società, le dichiarazioni fiscali e previdenziali e tutti gli atti inerenti le sue funzioni.
- Procedere alla stipula di contratti di fornitura di beni e di acquisizione di prestazioni e servizi nei limiti di valore indicati nel budget annuale e/o dai programmi approvati dal consiglio; a tal fine potrà direttamente intrattenerne con i terzi tutta la corrispondenza necessaria per la richiesta di preventivi, operando in piena autonomia nella scelta dei contraenti e nella fissazione dei termini e delle condizioni contrattuali, nel rispetto delle leggi vigenti;
- Procedere alla stipula dei contratti di fornitura di beni e di acquisizione di prestazioni e servizi anche oltre i limiti di valore indicati nel budget, purché entro il limite massimo di spesa di euro 50.000,00.
- Acquistare, vendere e permutare beni mobili, anche registrati, strumentali all'esercizio dell'attività sociale, entro il predetto limite di spesa di euro 50.000,00,
- Proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione e il licenziamento del personale, anche con qualifica dirigenziale; curare e gestire i rapporti con il personale, sia esso tecnico, commerciale o amministrativo ed i relativi adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali.
- Esigere e riscuotere qualunque somma e credito in conto capitale ed accessori sia da enti privati e pubblici, che da imprese e società e darne quietanza.
- Eseguire in piena autonomia tutti gli adempimenti e le pratiche di carattere tecnico, amministrativo, fiscale e previdenziale riguardanti le società presso le competenti pubbliche autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, sottoscrivendo i relativi atti, dichiarazioni, denunce.
- Intrattenere rapporti con gli Istituti di credito, al fine di gestire al meglio le risorse liquide della società, aprendo conti correnti, emettendo assegni , ordini di bonifico e, in genere, disposizioni di pagamento con atti a firma singola, entro i limiti delle disponibilità liquide esistenti e degli affidamenti accordati.

- Curare la puntuale osservanza delle disposizioni a carattere amministrativo, tecnico e fiscale riguardanti la gestione della società; curare i rapporti tecnici con i competenti uffici dell'ACI e guidare l'azione di ogni altro responsabile operativo nell'esecuzione delle deliberazioni assunte dalla società e delle attività di gestione ad essa riferite.

2.2 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE ADOTTATI

ACI Sport è dotato dei seguenti strumenti di *governance*:

- *Lo* ***Statuto;***
- ***Manuale delle procedure negoziali;***
- ***Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte di ACI Sport di incarichi di collaborazione esterna****;*
- ***il Regolamento per la gestione dei rimborsi del personale dipendente e dei collaboratori esterni;***
- ***il Regolamento interno per le procedure operative organizzative per gli acquisti***
- *IL* ***Regolamento di governance*** *delle società controllate da ACI;*
- *Il presente* ***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;***
- *Il* ***Codice Etico.***

L'insieme di tali strumenti consentono di individuare, rispetto a tutte le attività svolte da ACI Sport, come si siano formate e attuate le decisioni della società in relazione alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. Lgs. 231/01) e costituiscono di fatto parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'introduzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dà quindi vita ad un sistema di gestione unificato della *governance* che, partendo dalla mission e dagli obiettivi strategici, realizza, tramite regole di controllo gestite unitariamente, un unico sistema di valutazione dei rischi, organizzativo, informativo e di relazioni esterne che consente di rilevare comportamenti e risultati attesi. L'applicazione del Modello 231 fortifica l'esercizio dei controlli interni, consentendo un presidio dei rischi basato sulla seguente struttura:

- *un primo livello di controllo garantito dal management operativo;*

- *un secondo livello esercitato dall'Organismo di Vigilanza.*

2.3 IL CODICE ETICO – CODICE DI COMPORTAMENTO

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico di ACI Sport adottato anche in ottemperanza al D. Lgs. 231/01.

Il Codice Etico è lo strumento predisposto dalla società al fine di definire l'insieme dei valori di etica aziendale che ACI Sport riconosce, accetta e condivide e l'insieme di responsabilità che la società e i propri collaboratori assumono nei rapporti interni ed esterni.

Secondo quanto emerso dalle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico, quale documento ufficiale dell'ente, deve contenere l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.) e mirare a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
L'ente dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

Il Codice Etico di ACI Sport parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ed è considerato pertanto strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso.

2. 4 IL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA ACI

Il regolamento definisce i principi generali di governo delle società partecipate ACI; quali strumenti attraverso i quali ACI realizza indirettamente le proprie finalità istituzionale.
Esso tende a garantire che le società partecipate operino:

a) nel rispetto del quadro normativo applicabile, per quanto attiene a vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento, e a vincoli pubblicistici, con particolare riferimento alla normativa in materia di partecipazioni possedute da enti pubblici;
b) strumentale alle finalità istituzionali di ACI e in coerenza con gli indirizzi da esso emanati;
c) nel rispetto delle regole di governante e degli iter deliberativi e autorizzativi normati da ACI;
d) in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione di ACI nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali e annuali, monitorati sistematicamente da ACI;
e) nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dati contabili e in coerenza con gli iter procedurali e autorizzativi normati da ACI;
f) nel rispetto delle regole stabilite da ACI volte a disciplinare comportamenti e processi rilevanti, comuni o trasversali alle società partecipate;
g) nel rispetto degli adempimenti e dei flussi informativi stabiliti da ACI.

Nel Regolamento sono disciplinate delle linee di comportamento nell'ambito di:
a) statuti societari;
b) organi sociali;
c) sistemi di pianificazione strategica, programmazione controllo;
d) bilanci e informativa finanziaria;
e) internal audit,
f) operazioni societarie rilevanti.

2.5 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle attività sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.
Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale", di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

a. tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della ACI Sport S.p.A. devono essere dotati di delega formale e, ove necessario, di apposita procura;

b. le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma, nonché essere aggiornate in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi;

c. ciascuna delega deve definire in modo specifico ed univoco:
   - *i poteri del delegato, precisandone i limiti;*
   - *il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;*
d. i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

e. il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e di procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

2.6 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema del controllo Interno è l'insieme degli "strumenti" volti a fornire una ragionevole "garanzia" circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, conformità alle leggi ed ai regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio anche contro possibili frodi.
Il Sistema di Controllo Interno si qualifica sia attraverso principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi (di seguito "unità organizzative"), sia attraverso i Protocolli Preventivi delle aree a rischio (riportati nel presente Modello).

1. Ambiente Generale Di Controllo

- Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
- Nessuna operazione significativa (in termini qualitativi/quantitativi) per l'unità organizzativa può essere originata/attivata senza autorizzazione.
- I poteri di rappresentanza devono essere conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti di importo strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa.
- La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (quali, ad esempio, procedure organizzative, sistemi informativi, ecc.) improntati a principi generali di:
    - *conoscibilità all'interno della Società;*
    - *chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;*
    - *chiara descrizione delle linee di riporto.*
- Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:
    - *segregazione dei compiti, nell'ambito di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale),quello che lo esegue e lo conclude, e quello che lo controlla;*
    - *traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;*
    - *adeguato livello di formalizzazione;*
    - *sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su target di performance sostanzialmente e astrattamente raggiungibili.*
- Gli strumenti organizzativi, in linea generale, devono essere coerenti con il Codice Etico / di Comportamento e, in generale, con gli altri elementi del Modello.
- Le informazioni finanziarie devono essere predisposte:
    - *nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché dei principi contabili statuiti;*
    - *in coerenza con le procedure amministrative definite;*
    - *nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti.*

2. Attività Di Controllo

- I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale affinché siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.
- Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.
- Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.
- Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
- Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
- L'acquisizione dei beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base di analisi dei fabbisogni e da fonti selezionate e monitorate.

3. Monitoraggio

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua e di valutazione periodica finalizzate al costante adeguamento.

3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: Metodologia Seguita Per La Sua Predisposizione

3.1 PREMESSA

ACI Sport sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri clienti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione / recepimento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Lo studio ed emanazione del modello è stato assunto nella convinzione che l'adozione del presente Documento - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Documento stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e responsabilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di ACI Sport affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività, anche in virtù della presente informativa, comportamenti legittimi, corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'introduzione di un ulteriore sistema di controllo, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, consente di regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o a favore di ACI Sport con l'obiettivo, quindi, di rispettare non solo le leggi ma anche le migliori regole etiche e di condotta.

ACI Sport ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria.

I principali obiettivi che si propone il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nell'ambito del sistema di *governance* aziendale sono:

- *delineare i principi e le norme che dovranno guidare i comportamenti del personale aziendale, e di tutti i soggetti agenti in nome e per conto della Società, al pieno rispetto della legge e dei più alti principi etici;*

- *nomina di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso curandone altresì il costante aggiornamento;*

- *istituire un complesso di regole e controlli interni volte ad individuare per le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite.*

Il Modello si compone di una **parte generale** e di **parti speciali**.

- *La **parte generale** contiene: una parte descrittiva dell'attività svolta dall'Ente; la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio; i principi fondamentali del Modello applicabili all'Ente nel suo complesso.*

- *Le **parti speciali** identificano le aree di attività a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto e contengono sia i principi di comportamento da osservare all'interno delle suddette aree, sia i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta affrontate, nonché gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.*

3.2 LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DI ACI SPORT

Secondo quanto previsto dall'art.6, comma 2 del D. Lgs. 231/0, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono:

- *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili");*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Il Modello di ACI Sport è il risultato di un processo di analisi diretto alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/01 ed ispirato, oltre alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di Confindustria.
Il processo di redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è contraddistinto da una progressione delle seguenti fasi progettuali, nelle quali è stato posto in evidenza come fattore chiave dell'organizzazione aziendale il processo:

I. Process Assessment;

II. Risk Assessment;

III. Gap Analysis;

IV. Regolamentazione attività esposte a rischio e Formalizzazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nella ***Fase I – Process Assessment,*** è stata analizzata la struttura organizzativa di ACI Sport e, raccogliendo ed analizzando la documentazione organizzativa rilevante, si sono identificati gli ambiti oggetto dell'intervento.
Successivamente sono stati identificati i responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere, completando e approfondendo l'inventario preliminare dei processi/attività sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti. In particolare, i responsabili dei processi/attività sensibili sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.
Al termine di questa attività è stata definita una mappa preliminare dei processi/attività sensibili (*Process Assessment*) verso cui indirizzare l'attività di analisi, gestita attraverso interviste con i referenti interni identificati.
L'esame e la tracciatura di tali processi gestionali implementati da ACI Sport hanno individuato i seguenti fattori rilevanti ai fini dell'analisi del rischio:

- *processo / attività sensibili;*
- *le strutture coinvolte (interne ed esterne);*
- *i reati presupposto;*
- *la normativa interna vigente (procedure, mansionari, deleghe, ecc).*

Nella ***Fase II - Risk Assessment,*** contestualmente all'analisi del contesto di riferimento e con riferimento alle diverse attività, si è proceduto all'identificazione dei rischi e alla valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione di specifici reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01 secondo il seguente schema logico:

Per ogni "area" e "attività" esposta a rischio sono stati analizzati / valutati gli elementi chiave / driver, previsti dal dettame normativo previsto dal D. Lgs. 231/01 per la definizione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo":

- **Regolamentazione**: *esistenza di disposizioni aziendali / procedure formalizzate / prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.*

- **Tracciabilità:** *"registrazione" delle operazioni relative ad un'attività sensibile, presenza di "supporti documentali" in merito ai processi decisionali e gestione controllata dei documenti aziendali.*

- **Segregazione**: *preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, con garanzia di separazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo.*

- **Poteri Autorizzativi e di firma**: *esistenza di poteri autorizzativi e di firma, coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della struttura.*

L'attività svolta ha portato alla stesura del documento di mappatura dei rischi, all'interno del quale sono stati individuati, per ogni tipologia di reato:

- *La descrizione del reato;*
- *Le aree di rischio;*
- *La descrizione dell'illecito (i comportamenti a rischio);*
- *I processi / le attività sensibili (cioè quelli in cui è probabile che si verifichi la commissione di reato).*

A valle di tale analisi, è stata effettuata la misurazione del livello di rischio (*Risk Assessment*) per ciascun area / processo identificato come sensibile, sulla base della combinazione dei due seguenti fattori:

I. *impatto dell'evento;*

II. *probabilità di manifestazione dell'evento.*

Valutare il rischio tenendo conto della probabilità e dell'impatto consente di organizzare le rilevazioni secondo una scala di priorità finalizzata alla gestione e alla pianificazione degli interventi da effettuare.

L'impatto dell'evento (reato) è stato stimato sulla base dell'impatto economico – finanziario e di immagine derivante dalla condanna e relativa sanzione previste dal decreto; alla luce delle seguenti considerazioni:

- *la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta dal Giudice quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva (art. 18 commi 2 e 3 ex D.Lgs 231/01);*

- *nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per quella parte che può essere restituita al danneggiato (art. 10 commi 2 e 3 ex D. Lgs 231/01)*

si è ritenuto opportuno classificare l'impatto del reato sulla base di una scala:

- *Alta, nel caso in cui la commissione del reato preveda sanzioni interdittive;*

- *Media, nel caso in cui la commissione del reato preveda sanzioni pecuniarie per un numero di quote relativamente alto (da 500 e 1000);*

- *Bassa, nel caso in cui la commissione del reato preveda sanzioni pecuniarie per un numero di quote relativamente basso (da 0 a 500).*

La probabilità di manifestazione dell'evento è stata valutata in relazione alle informazioni disponibili all'interno dell'organizzazione aziendale e delle rilevazioni effettuate attraverso l'identificazione del:

- *rischio inerente* (connesso ad una attività e/o un processo aziendale a prescindere dal livello di controllo presente nello stesso), viene valutato sulla base della combinazione delle due seguenti variabili:
  - *Frequenza con la quale si verifica l'attività sensibile svolta (mai verificata / potenziale; occasionale; abituale);*
  - *Rischiosità per settore di attività (attività senza rischi specifici di settore; attività con rischi specifici di settore);*
- *rischio residuo* (determinato in base alla relazione tra l'entità del rischio inerente, e la valutazione dei controlli che l'azienda ha posto in essere per la mitigazione del rischio stesso) viene valutato sulla base della "forza" del sistema di controllo interno (alto; medio; basso).

Tale valutazione della probabilità ha permesso di qualificare l'attività sensibile.

La valutazione complessiva del rischio delle attività "sensibili" identificate è stata effettuata sulla base dei valori di impatto e probabilità, attraverso la seguente matrice:

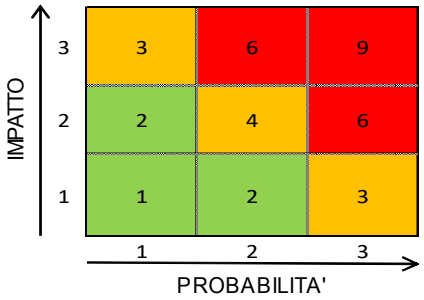

RISCHIO = IMPATTO X PROBABILITA'

La valutazione del rischio, tenendo conto della probabilità e dell'impatto, ha consentito di organizzare le azioni di mitigazione secondo una scala di priorità al fine di gestire e pianificare gli opportuni interventi correttivi.

Nella ***Fase III - Gap Analysis***, rispetto ai "driver di analisi" sopra individuati, *Regolamentazione, Tracciabilità, Segregazione e Poteri autorizzativi e di firma*, è stata condotta un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") la quale, ha messo in luce gli "scostamenti" esistenti tra il "sistema di governance" operante e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dal Decreto.
Tale analisi ha rappresentato, di fatto, la *"base informativa di riferimento"* per individuare gli interventi di miglioramento al sistema di controllo interno, che nel rispetto dei livelli di efficienza e di efficacia della gestione, siano in grado di fornire una risposta adeguata alle esigenze e prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

Nella ***Fase IV - Regolamentazione attività esposte a rischio e Formalizzazione Modello***, è stata definita la regolamentazione delle attività esposte al rischio prevedendo, per attività non già regolamentate da sistemi di controllo interni, "protocolli" che siano atti ed efficaci per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto ed al termine dell'attività sopra descritta è stato definito il Modello di organizzazione, gestione e controllo, attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato, si vuole, da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di ACI Sport di poter incorrere in un illecito

passibile di sanzione; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire alla società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Per quanto concerne le altre famiglie di reati realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività societaria, si ritiene adeguata quale misura preventiva l'osservanza dei principi generali del presente Modello oltre che del Codice Etico dell'ente.

4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ACI SPORT

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- *Adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;*
- *Affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.*

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell'organismo di vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- ***Autonomia ed indipendenza:*** *non attribuzione di compiti operativi ed assegnazione di un proprio budget di spesa;*
- ***Professionalità:*** *conoscenze specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e legale;*
- ***Continuità di azione:*** *creazione di una struttura interna dedicata all'attività di vigilanza.*

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, ACI Sport ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto l'organo dirigente ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio di Amministrazione.
L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.
All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- *Sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D. Lgs. 231/01;*
- *Sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;*
- *Sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni societarie o normative. A tale proposito si precisa che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi societari in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.*

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- *Disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività;*

- *Effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;*

- *Promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D. Lgs. 231/2001 e formulare al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento del Modello;*

- *Coordinarsi con le funzioni di riferimento per valutare l'adeguatezza del Modello e delle relative procedure e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;*

- *Monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;*

- *Raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;*

- *Supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001;*

- *Esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi giurisprudenziali di rilevo, nonché sull'operatività dello stesso;*

- *Segnalare periodicamente ai dirigenti delle funzioni interessate e/o agli Organi Direttivi, in base alle rispettive competenze, eventuali violazioni di protocolli e/o procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione*;

- *Vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;*

- *Rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;*

- *Fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello.*

Il Consiglio di Amministrazione curerà l'adeguata comunicazione all'interno della Società, dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico.
Le divulgazioni di tali informazioni potranno essere effettuate solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

4.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Etico previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.
Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- *criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;*
- *i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evincano lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere l'ente;*
- *le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001;*
- *le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;*
- *le comunicazioni inerenti modifiche organizzative (es. organigrammi, procedure).*
- *a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società relativamente a procedure operative in essere presso l'ACI Sport;*
- *copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.*

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può:

- *Contattare il proprio diretto superiore gerarchico;*
- *Effettuare la segnalazione in forma scritta anche mediante l'utilizzo del modello di comunicazione, eventualmente predisposto allo scopo;*
- *Mediante invio delle proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, alla sede di* ACI Sport.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

All'Organismo di Vigilanza deve essere, infine, comunicato il sistema delle deleghe, dei poteri e delle procedure adottato dall'ente e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.
In capo a ciascun Responsabile di primo di livello della Società, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, i dati e le informazioni da questi richieste o previste dal presente Modello.

4.4 RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

4.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- *con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione;*
- *immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per quanto di competenza, previa informativa al Presidente e all'Amministratore Delegato.*

Nell'ambito del reporting annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- *controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;*
- *stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;*
- *eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;*
- *eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;*
- *altre informazioni ritenute significative;*
- *valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D. Lgs. 231/2001.*

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati.
L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

5 - SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 FUNZIONE E PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.
Pertanto, il sistema disciplinare è applicabile in caso di violazione del presente **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, del **Codice Etico** e delle procedure emanate dalla Società ed ha come scopo quello di rendere effettiva ed efficace l'adozione del Modello e l'azione dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni contenute nel Modello; pertanto, esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI NON DIRIGENTI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti ACI Sport degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale applicabile. I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, in :

1. richiamo verbale per mancanze lievi;
2. ammonizione scritta in caso di recidiva di mancanze lievi;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal contratto in essere.

Quale specifica sanzione disciplinare, in considerazione della violazione del vincolo fiduciario che presiede alla natura del rapporto dirigenziale è prevista la possibilità del licenziamento del dirigente.

I provvedimenti disciplinari verso i dirigenti sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dal Presidente su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.
Dell'emanazione di provvedimenti disciplinari verso i dirigenti deve essere informato il Consiglio di Amministrazione.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazioni commesse da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione applicherà adeguati provvedimenti, che possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura orale,
- censura scritta a verbale,
- segnalazione all'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.
I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.6 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

L'adozione da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società di comportamenti in contrasto con i principi stabiliti dal Modello e dal Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001.

L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'ente al risarcimento degli eventuali danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 PREMESSA

ACI Sport, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, oltre che di quelli del Codice Etico, all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

Secondo quanto previsto all'interno delle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01):

- per quanto concerne la **Formazione**: "*deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari e che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta";* la formazione di ciascun lavoratore / operatore deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. La formazione e l'addestramento devono essere organizzati secondo i fabbisogni rilevati periodicamente dall'ente.

- per quanto concerne la **Comunicazione**: *"essa deve riguardare il codice etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta".*

Ad integrazione di quanto disposto in tale ambito, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (*con ordinanza del 20 Settembre e del 9 Novembre 2004*) ha stabilito che il compito della formazione debba essere quello di:

- assicurare un adeguata conoscenza, comprensione e applicazione del modello da parte di dipendenti e dirigenti;

- prevedere una formazione differenziata a seconda che la stessa si rivolga:
  - *ai dipendenti nella loro generalità;*
  - *ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio;*
  - *all'organo di vigilanza;*
  - *ai preposti al controllo interno.*

- prevedere appositi corsi di formazione, formalizzandone:
  - *contenuto;*
  - *frequenza;*
  - *obbligatorietà della partecipazione;*
  - *controlli di frequenza e qualità sul contenuto dei programmi di formazione.*

Obiettivo di ACI Sport è quindi quello di estendere la comunicazione dei principi del Modello e del Codice Etico non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi dell'ente in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, deve essere, in ogni caso, improntata a principi di **completezza**, **chiarezza**, **accessibilità** e **continuità** al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

6.2 PIANO FORMATIVO

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e della sua diffusione nel contesto aziendale, si articola tenendo conto delle diverse aree di rischio e delle differenti qualifiche del personale che opera all'interno dell'ente.

Il Piano di Formazione predisposto da ACI Sport prevede l'erogazione di **seminari iniziali**, estesi di volta in volta a tutti i neo assunti e di **seminari di aggiornamento** previsti in caso di revisione del Modello in relazione alle mutate condizioni normative / societarie.

Le sessioni formative possono prevedere:

- **corsi in aula**, il personale viene convocato in anticipo e ciascuna convocazione deve indicare:
  - *l'oggetto del corso;*
  - *la data del corso;*
  - *il luogo di svolgimento del corso.*

  A seconda della numerosità dei partecipanti, possono essere previsti più gruppi di lavoro.
  Per tutte le sessioni formative è richiesta la partecipazione obbligatoria e qualsiasi astensione e/o assenza dai corsi deve essere preventivamente segnalata e adeguatamente motivata.
  A conclusione dei corsi formativi sono previsti dei *Test Valutativi* finalizzati alla verifica della comprensione del contenuto del D.lgs 231/01;

- **note informative interne rivolte a tutto il personale** che illustrino i punti cardine del D.Lgs. n. 231/2001 e la sintesi del Modello adottato da ACI Sport;

- **informativa integrata nella lettera di assunzione** che viene fornita a tutti i neo-assunti e deve essere siglata per l'avvenuto recepimento;

- **informativa ai lavoratori subordinati circa l'introduzione delle nuove disposizioni concernenti il sistema disciplinare.**

L'attività di formazione che ACI Sport intende implementare è finalizzata ad assicurare che tutto il personale sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello stesso.

Ai fini dell'espletamento e dell'esercizio delle proprie funzioni, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di monitorare le iniziative di informazione / formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.

6.3 CONTENUTI DELLA SEZIONE FORMATIVA

L'attività formativa predisposta da ACI Sport prevede i seguenti contenuti:

- una **parte introduttiva,** avente ad oggetto la normativa di riferimento (D. Lgs 231 e reati presupposto), il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, gli obiettivi e le finalità per le quali ACI Sport ha adottato il Modello;

- una **parte speciale**, riguardante gli specifici ambiti operativi (conoscenza dei reati, fattispecie configurabili, aree di rischio ecc.);

- una parte concernente i **comportamenti e le modalità operative** da adottare da parte del personale di ACI Sport nel caso in cui si presentassero "situazioni critiche" ispirati a principi di legalità ed etica;

- una parte attinente **l'efficace attuazione del Modello** da parte dei dipendenti in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità;

- una parte dedicata **al ruolo dell'Organismo di Vigilanza**.

6.4 DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto a:

i. acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposizione;

ii. conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello ed i protocolli di controllo e le procedure aziendali ad esso riferibili. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che saranno promosse dall'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti degli organi societari sarà resa disponibile copia cartacea o informatica del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione stessa e deve essere documentata.

6.5 CONSULENTI

La società provvede a informare i propri consulenti, operanti in aree con attività a rischio, dell'esistenza delle regole comportamentali e procedurali, a cui dovranno attenersi, previste all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.

7 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

1. *modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;*
2. *cambiamenti delle aree di business;*
3. *modifiche normative;*
4. *risultanze dei controlli;*
5. *significative violazioni delle prescrizioni del Modello*.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale.
Per tali revisioni sarà compito dell'Organo di Vigilanza provvedere alle azioni necessarie.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE

FINALITA' & STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La finalità di ogni sezione della *"Parte Speciale"* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è definire ***linee e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire***, nell'ambito delle specifiche attività svolte in ACI Sport e considerate "a rischio", ***la commissione dei reati*** previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di *correttezza* e *trasparenza* nella conduzione delle attività svolte da ACI Sport.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- *indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;*
- *fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.*

In linea generale, *tutti i Destinatari del Modello dovranno adottare*, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, *comportamenti conformi* al contenuto dei seguenti documenti:

- *Modello Organizzativo;*
- *Codice Etico;*
- *Procedure interne;*
- *Sistema di Procure;*
- *Deleghe;*
- *Ordini di Servizio;*
- *Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito del Decreto.*

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

La presente **Parte Speciale** è composta dalle seguenti sezioni:

- **SEZIONE A:** *Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art.24 e 25 del D. Lgs. 231/01) tale sezione*, in relazione alle disposizioni previste nelle Linee guida dell'ANAC per l'attuazione della normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/12) è inclusa nel "Piano di Prevenzione della Corruzione" che integra e completa il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
-
- **SEZIONE B***: Reati Societari (Art.25-Ter del D. Lgs. 231/01);*
- ***SEZIONE C:*** *Reati inerenti la Sicurezza sul Lavoro (Art. 25-Septies del D. Lgs. 231/01);*
- **SEZIONE D:** *Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25-Octies);*
-
- **SEZIONE E:** *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-Bis);*
- **SEZIONE F** *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-Novies);*
- **SEZIONE G***: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-Decies);*
- **SEZIONE *H***: *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-Duodecies);*
- **SEZIONE *I***: *Reati Ambientali (Art. 25-Undecies del D. Lgs. 231/01).*

In ogni sezione vengono descritte:

1. *Le fattispecie di reato comprese nella sezione oggetto di analisi;*
2. *I principi di comportamento / controllo;*
3. *Le attività sensibili, svolte all'interno della Società;*

Allegati al Modello sono disponibili i "Protocolli comportamentali" per la prevenzione dei reati nelle attività sensibili individuate nelle parti speciali; tali protocolli sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- **ESISTENZA DI DISPOSIZIONI AZIENDALI/PROCEDURE FORMALIZZATE/PRASSI OPERATIVE (REGOLAMENTAZIONE)**: *esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.*

- **TRACCIABILITÀ**: *principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.*

- **SEGREGAZIONE DEI COMPITI**: *preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.*

- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA**: *i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.*

Come detto nella parte generale, nel corso della redazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sono stati analizzati in un'apposita fase del progetto (*Fase II - Risk Assessment*), tutte le fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/01, sulla base di tale analisi, in considerazione della natura e dell'attività svolta da ACI Sport, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati:

- *REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-Bis del D. Lgs. 231/01);*

- *REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE (25-Quater);*

- *REATI DI ABUSO DI MERCATO (Art. 25-Sexies D. Lgs. 231/01);*

- *REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 L. 16.3.2006 n. 146);*

- *PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art.25-Quater.1 del D. Lgs. 231/01);*

- *DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (Art.25-Quinquies del D. Lgs. 231/01);*

- *DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art.25-Bis.1 del D. Lgs. 231/01).*

appare remoto e solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo.

1. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.
In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli generali di prevenzione di cui al successivo paragrafo, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società attua inoltre i protocolli di seguito indicati.

2. Principi generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, si attuano i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, procedure o eventuali disposizioni organizzative;

- sono legittimati a trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;

- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello;

- sono formalizzate mediante deleghe, procure, organigrammi, procedure o eventuali disposizioni organizzative le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno alla Società;

- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;

- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;

- i sistemi premianti ai Dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;

- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;

- l'Organismo di Vigilanza verifica anche per il tramite delle funzioni interne di controllo che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività sensibili, e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nel presente Modello, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento. Tale attività è svolta tramite l'attività di vigilanza, l'ottenimento dei flussi informativi e delle segnalazioni ed ogni altra attività di monitoraggio svolta.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Parte Speciale A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

Tale sezione, in relazione alle disposizioni previste nelle Linee guida dell'ANAC per l'attuazione della normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/12) è integrata dal "Piano di Prevenzione della Corruzione" allegato al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In questa parte speciale sono individuate le *aree di attività* nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i ***rapporti con la Pubblica Amministrazione*** e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati contro la Pubblica Amministrazione ex art. 24 e 25 del Decreto).

La conoscenza della struttura e delle modalità *"realizzative"* dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, per un'ampia descrizione dei reati richiamati dagli Art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 e dalla Legge n. 190 del 2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" si rimanda al Capitolo 2 del **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,** allegato al presente Modello.

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale.
Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal D. Lgs. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, devono attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- *osservare* rigorosamente tutte le *leggi*, i *regolamenti* e le *procedure* che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;

- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima *trasparenza, correttezza ed imparzialità*;

- *verificare*, mediante il *controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree/Funzioni sui Collaboratori* che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo *lecito e regolare*;

- gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo *lecito e regolare*.

È inoltre vietato:
a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
c) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività societaria). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;

f) corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario;
g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
h) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
i) eludere i "divieti" di cui dalla lettera d) alla lettera f) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento di ***"Risk Assessment"*** (allegato al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), ha permesso di individuare le attività della società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività / processi sensibili:

1. AFFIDAMENTO SERVIZI DA ACI
L'attività sensibile in oggetto fa riferimento al processo di stipula della Convenzione e delle Appendici Contrattuali tra ACI e ACI Sport Spa.

2.REDAZIONE PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Si tratta dell'attività annuale di redazione del "Piano" con il quale si promuove la manifestazione automobilistica comunicata da ACI.

3. REDAZIONE "CALENDARIO EVENTI"
L'attività sensibile in questione fa riferimento agli accordi da prendere con i vari autodromi interessati alle gare, al fine di pianificare un calendario degli eventi da svolgere in base alle date e agli autodromi disponibili.

4. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE / COMUNICAZIONE
Consiste nel pianificare l'attività promozionale con i vari "canali" di comunicazione (emittenti televisive, giornali, riviste di settore, ecc) interessati alla manifestazione in questione.

5. SPONSORIZZAZIONE ENTI LOCALI
L'attività sensibile in oggetto fa riferimento al momento in cui vengono erogati dei contributi da parte di enti pubblici interessati a sponsorizzare / contribuire all'evento organizzato e promosso dalla società.

6. GESTIONE ATTIVITÀ NEGOZIALI PER CAMPIONATO
Si tratta delle attività volte a recepire i fabbisogni della Società o delle società partecipanti alla manifestazione, le quali sono tenute a provvedere all'acquisto di beni/servizi nel rispetto della procedura definita da ACI Sport con la quale si identificano i fornitori unici per tutto il Campionato dai quali è possibile rifornirsi.

7. GESTIONE UFFICIO STAMPA
Si tratta delle attività volte a identificare/coordinare i possibili addetti stampa incaricati alla raccolta/diffusione delle notizie inerenti gli eventi in corso di svolgimento sui vari campi di gara.

8. RENDICONTAZIONE ACI/ ALTRI ENTI (EVENTUALE)
Riguarda l'attività di redazione della rendicontazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione ACI e ACI Sport. L'attività di rendicontazione dei contributi ricevuti può (eventualmente) riguardare anche Enti diversi da ACI.

9. GESTIONE RISORSE UMANE (SELEZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE)
Si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione (valutazione performance e sistemi premianti).

10. GESTIONE ACQUISTI
La gestione degli acquisti in ACI Sport prevede diversi tipi di procedimenti a seconda che si tratti di:
- Procedure ad evidenza pubblica di acquisto di beni e affidamento di servizi (sopra soglia comunitaria);
- Procedimenti di spesa in economia (sotto soglia comunitaria);

- Incarichi di collaborazione esterna.

3.21 *PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI*

3.2.1 AFFIDAMENTO SERVIZI DA ACI

L'attività si riferisce alla stipula di una Convenzione tra ACI e ACI Sport avente come oggetto l'affidamento della promozione dell'attività sportiva automobilistica nazionale con particolare riguardo alla logistica e alle aree comunicazione e immagine.
L'attività di affidamento dei servizi da parte dell'Ente ACI si articola nelle seguenti fasi:

- *Richiesta servizi da ACI;*
- *Definizione modalità di erogazione e valorizzazione servizi;*
- *Stipula della Convenzione e delle Appendici contrattuali.*

La convenzione stipulata tra ACI e ACI Sport è stata approvata dal Consiglio Generale di ACI con delibera del 13/12/2000 e sentito il parere del Comitato Esecutivo della CSAI espresso nella seduta del 06/12/2000, modificata ed integrata dal Consiglio Generale dell'ACI nelle riunioni del 4/07/2002; nel corso degli anni successivi ACI e ACI Sport hanno rinnovato la Convenzione stipulata adeguandola periodicamente in relazione alle esigenze normative e operativo gestionali necessarie.
Con Provvedimento 19946 dell'11 giugno 2009 ("il "Provvedimento"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso obbligatori gli impegni proposti da ACI, i quali hanno ad oggetto, tra l'altro:

- *L'obbligo di ACI di assicurare che ACI Sport non svolga funzioni proprie della federazione sportiva;*
- *Ogni disposizione che possa essere interpretata nel senso di imporre all'organizzazione una cessione automatica dei suoi diritti ovvero subordini il rilascio di autorizzazioni da parte della federazione, in materia di gare titolate, alla cessione di tali diritti;*
- *La predisposizione di un contratto quadro tra gli organizzatori di gare titolate e la federazione per la cessione di quest'ultima dei diritti di immagine, salva ovviamente la possibilità per i soggetti che non intendano sottoscrivere il contratto quadro di provvedere autonomamente alla gestione di tali diritti, prevedendo in tal caso l'obbligo per gli stessi di garantire una copertura mediatica adeguata ed imparziale della gara.*

All'interno della Convenzione è previsto che ACI affida ad ACI Sport Spa, che accetta con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, la realizzazione in suo favore dei servizi e delle attività preordinate alla migliore e più proficua progettazione, promozione e sviluppo delle manifestazioni sportive realizzate sotto l'egida ed il controllo del servizio attività sportive, nonché delle attività di ACI nel mondo dello sport. A tal fine ACI affida ad ACI Sport Spa il compito di:

a. *Coordinare l'attività promozionale degli organizzatori;*
b. *Collaborare con gli organizzatori per la migliore promozione delle singole manifestazioni in modo da assicurarne la massima visibilità sui mezzi di comunicazione;*
c. *Provvedere alla promozione coordinata degli eventi suddetti;*
d. *Provvedere nell'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione della Convenzione Quadro;*
e. *Curare le relazioni pubbliche, la comunicazione e la promozione dell'immagine e dell'attività federale dell'Automobile Club d'Italia come Federazione Sportiva Nazionale;*
f. *Coordinare sulla base delle linee guida dettate da ACI le attività sportive degli Automobili Club Provinciali e Locali.*

ACI Sport potrà sottoporre ad ACI ogni proposta di ulteriori iniziative che ritenga necessarie od utili ad ampliare e migliorare il servizio nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ente mandante. In tal caso, con apposite comunicazioni dell'Ente mandante saranno stabiliti i termini e le condizioni per la realizzazione delle nuove attività.

E' fatto espresso divieto ad ACI Sport Spa di svolgere funzioni istituzionali proprie della federazione sportiva. La violazione di detto divieto è causa di risoluzione per inadempimento.

Inoltre, la Convenzione vincola ACI Sport all'esclusiva: la società non potrà pertanto essere affidataria dell'esecuzione di servizi a favore di soggetti diversi da ACI, secondo i termini della Convezione stessa.

Oltre a quanto definito dalla Convenzione, tuttavia, è possibile la effettuazione di ulteriori richieste da parte di ACI di nuovi progetti per i quali richiedere supporto ad ACI Sport ("Progetti speciali"). In tal caso la società provvederà a valutare la richiesta e a formulare un preventivo, sulla base della specifica attività promozionale richiesta, in cui verranno esposte le modalità ed i tempi di esecuzione nonché le condizioni economiche ed i termini di pagamento. Tale preventivo dovrà essere approvato per iscritto prima dell'inizio delle attività richieste.
Tutta la documentazione relativa alla negoziazione, la stipulazione dei rapporti contrattuali è archiviata presso la sede della società.
È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

3.2.2 REDAZIONE PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

L'attività si riferisce alla redazione del Programma Annuale delle attività che ACI Sport intende porre in essere per attuare i compiti affidatigli nell'ambito della Convenzione.

ACI Sport provvederà entro la fine del mese successivo a quello della relativa approvazione a redigere e a presentare ad ACI il Programma Annuale delle attività che essa intende porre in essere per attuare i compiti che le sono stati affidati.
Tale Programma conterrà l'indicazione:

a. Delle iniziative che verranno poste in essere al fine di realizzare il coordinamento degli organizzatori e la collaborazione per la migliore promozione delle manifestazioni;
b. Delle modalità di svolgimento delle attività di collaborazione con i vari Automobili Club locali e provinciali;
c. Dei contenuti delle attività promozionali degli eventi;
d. Delle iniziative dirette allo sfruttamento economico dell'attività agonistica, anche nel perseguimento delle finalità mutualistiche previste dalla Convenzione quadro;
e. Della tempistica di svolgimento ed attuazione dei singoli compiti.
f. Delle attività che verranno intraprese ai fini delle relazioni pubbliche, della comunicazione e della promozione dell'immagine e dell'attività federale dell'Automobile Club d'Italia come Federazione Sportiva Nazionale;

Al Programma dovrà essere allegato un Piano Economico Finanziario contenente l'indicazione, per ogni iniziativa, dei costi e dei ricavi presunti dalle attività incluse nel programma, nonché un prospetto dei flussi finanziari di periodo.
Il Programma Annuale delle attività e l'allegato Piano Economico Finanziario dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta Sportiva.
Resta comunque in facoltà di ACI, nei limiti delle rispettive competenze, anche successivamente all'approvazione del Programma, di richiedere ad ACI Sport lo svolgimento di attività o di eventi anche non inclusi nel medesimo Programma.

Il processo di redazione del Programma annuale delle Attività prevede le seguenti attività:

- Comunicazione da parte dell'Ente ACI delle Manifestazioni automobilistiche da promuovere;
- Attività propedeutiche alla redazione del Programma come, identificazione delle gare da promuovere, possibili partecipanti;
- Autodromi da coinvolgere, possibili soggetti del "mondo automobilistico" da coinvolgere;
- Redazione Piano Economico da allegare al Programma delle attività;
- Invio programma alla Giunta Sportiva dell'ACI per l'approvazione.

Il Programma delle attività è redatto in considerazione sia di quelle che sono le attività da realizzare sulla base della convenzione sia in considerazione della copertura economica disponibile dato dalla somma dello stanziamento da parte dell'Ente ACI e da quanto ricavato dai contratti di sponsorizzazione posti in essere da AI Sport.
Le attività suddette vengono eseguite, per quanto di propria competenza, secondo il principio di separazione dei compiti:

- *autorizzative e di controllo: Presidente*
- *esecutive: Direttore Generale*

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

3.2.3 REDAZIONE "CALENDARIO EVENTI"

A valle della redazione del "Piano delle Attività annuale", nell'ambito della pianificazione dell'attività promozionale / comunicativa per il Campionato automobilistico, è necessario redigere un "Calendario" degli eventi da svolgere sulla base delle date e degli autodromi disponibili.

L'attività consiste essenzialmente nelle seguenti fasi:

- *Ricerca degli Autodromi interessati all'evento e identificazione delle possibili date disponibili per l'organizzazione della manifestazione;*
- *Condivisione con gli Autodromi identificati di un'ipotesi di calendario al fine di verificarne la disponibilità;*
- *Supporto alla Federazione per la Redazione definitiva del Calendario e del Regolamento del Campionato.*

Le suddette attività vengono eseguite dal Direttore Generale di ACI Sport, il quale contratterà con i vari Autodromi interessati alla manifestazione sulla base delle esigenze e della convenienza della Società in termini economici / logistici.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

3.2.4 PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE / COMUNICAZIONE

A valle della pianificazione dell'evento e della definizione degli Autodromi e delle date delle manifestazioni da svolgere, l'Ufficio Stampa della società, in collaborazione con il Direttore Generale, programmano l'attività "comunicativa" da svolgere al fine di promuovere l'evento.

L'attività promozionale da eseguire si concretizza nelle seguenti fasi:

- *Definizione di un "Piano Comunicazione" in termini di strumenti e risorse;*
- *Identificazione delle emittenti televisive interessate all'evento;*
- *Identificazione di riviste, giornali di settore sui quali pubblicare le notizie inerenti al Campionato;*
- *Altre attività promozionali, tramite la ricerca di altri "spazi" promozionali (web, social network, ecc.).*

Il "Piano Comunicazione" consiste nel definire, a inizio anno, tutti i canali comunicativi (TV, Internet, stampa) con i quali si stipuleranno degli accordi contrattuali ai fini della promozione dell'evento.
Tale Piano sarà costantemente rimodulato / aggiornato nel corso dell'anno, sulla base della progressiva ricerca effettuata, dall'Ufficio Stampa, di ulteriori canali comunicativi.

In fase di "Produzione Televisiva", l'Ufficio Stampa provvede a identificare le emittenti televisive interessate, sulla base degli spazi di programmazione disponibili, e a contrattare e definire gli accordi per la messa in onda delle gare (sia in diretta che in differita).
Le emittenti televisive che manderanno in onda la gara saranno definite sulla base delle gare in calendario e dei possibili soggetti interessati ai filmati/video delle gare in programma.

L'Ufficio Stampa di ACI Sport provvede altresì a ingaggiare, in base alla loro esperienza, gli Addetti Stampa che si occuperanno (dopo averlo preventivamente concordato con la Società) di redigere comunicati stampa e testi televisivi, aggiornare il sito internet della società (www.acisportitalia.it) e a mandare i comunicati ad altri siti internet.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

3.2.5 SPONSORIZZAZIONE ENTI LOCALI

Pianificate le attività per la promozione e la comunicazione del Campionato Automobilistico, è necessario svolgere un'attività di "commercializzazione" che si concretizza nella ricerca degli sponsor interessati a erogare contributi promozionali alla manifestazione organizzata dalla società.
Tale attività viene eseguita dal Direttore Generale di ACI Sport.

In conformità della Convenzione Quadro, ACI Sport, in relazione ai Campionati nel loro complesso ed alle singole manifestazioni ad essi attinenti potrà concludere contratti di sponsorizzazione che diano luogo alla concessione a terzi degli spazi pubblicitari predeterminati.

La società può stipulare contratti di sponsorizzazione intesi come contratti a prestazioni corrispettive mediante i quali offre ad un terzo, che si obbliga a fornire una determinata prestazione di beni e/o servizi o a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in spazi predeterminati e diffondere il proprio marchio, il nome, i prodotti o altri elementi distintivi.

La società rifiuta qualsiasi sponsorizzazione che possa generare un conflitto di interessi tra la propria attività e quella dello sponsor qualora il messaggio pubblicitario possa recare pregiudizio o danno alla sua immagine e alle proprie iniziative.

Sulla base della gara, o in corso di promozione, infatti, il Direttore Generale di ACI Sport provvede ad avanzare richieste a Enti locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) al fine di verificare l'eventuale interesse / disponibilità a erogare contributi mirati alla promozione dell'evento.
In caso di motivato interesse alla sponsorizzazione dell'evento, viene definito e sottoscritto l'accordo tra ACI Sport e l'Ente.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

3.2.6 GESTIONE ATTIVITÀ NEGOZIALI PER CAMPIONATO

L'attività negoziale della società è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione.
L'affidamento e l'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori devono garantire la qualità delle prestazioni e devono perseguire obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia anche attraverso una adeguata programmazione.

Annualmente ACI trasmette ad ACI Sport il mandato per svolgere l'attività negoziale attraverso l'identificazione dei fornitori di riferimento per i Campionati, dai quali tutti i partecipanti alle manifestazioni potranno rifornirsi sulla base delle proprie esigenze.

Il flusso procedurale finalizzato all'approvvigionamento di beni e servizi è cosi strutturato:

- *Ricezione mandato annuale da ACI per la gestione delle attività necessarie alla identificazione dei fornitori per i Campionati;*
- *Analisi delle richieste pervenute e redazione dei Capitolati necessari per formalizzare le richieste ai fornitori;*
- *Pubblicazione nel sito aziendale delle manifestazioni di interesse;*
- *Inoltro dei Capitolati ai fornitori che hanno presentato manifestazione di interesse;*
- *Raccolta delle offerte e valutazione attraverso la Commissione di gara;*
- *Identificazione della migliore offerta;*
- *Trasmissione ad ACI dei risultati dell'attività negoziale;*
- *Sulla base delle risultanze delle selezioni, identificazione del fornitore di riferimento per il prodotto;*
- *Comunicazione esito al fornitore attraverso "Lettera di accordo".*

Le suddette attività vengono eseguite dal Direttore Generale di ACI Sport in collaborazione con l'Ufficio Acquisti, il quale analizzerà le richieste pervenute, redigerà i Capitolati e la Commissione di gara valuterà le offerte ricevute dai vari fornitori, per poi comunicarne i risultati ad ACI, insieme con il Responsabile dell'area Acquisti.

La Commissione è un organo collegiale straordinario della società composto, di regola, da un Presidente e da componenti titolari e deve essere costituita da un numero dispari di componenti, in un numero massimo di cinque.

I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico-amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (l'incompatibilità sussiste solo per funzioni o incarichi qualificanti, che possono effettivamente incidere sull'imparzialità della Commissione).
Le Commissioni di gara sono nominate con provvedimento dal Direttore Generale ed i componenti sono responsabili delle operazioni di gara poste in essere. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
La Commissione, qualora si renda necessario acquisire valutazioni tecnico-giuridiche utili ai fini delle decisioni da assumere, può affidare compiti consuntivi a professionisti non presenti in Commissione; in tal caso le sedute di gara possono essere sospese, per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione degli approfondimenti tecnico-giuridici.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

3.2.7 GESTIONE UFFICIO STAMPA

L'attività in oggetto consiste nell'identificazione, gestione e coordinamento degli addetti stampa che si occuperanno di promuovere gli eventi organizzati da ACI Sport per conto della Federazione.
Tale attività è mirata a sottolineare interventi che esaltino l'operatività della Federazione.

La società provvede inizialmente ad acquistare un certo numero di pagine dei più importanti giornali/riviste di settore, per poi ricercare periodicamente ulteriori "spazi" sui quali promuovere l'evento.
Gli addetti stampa incaricati, a titolo di collaboratori di ACI Sport, si occupano di svolgere attività di redazione e distribuzione di comunicati stampa e testi televisivi, ognuno a seconda dell'ambito/Campionato di competenza e sulla base delle esperienze precedentemente maturate, per poi trasmetterli a tv, giornali, riviste e siti internet di settore.

Gli addetti stampa concordano preventivamente con ACI Sport quali "canali" (pubblici/privati) contattare e successivamente trasmettere i testi redatti.

Il flusso procedurale finalizzato alla gestione dell'Ufficio Stampa è cosi strutturato:

- *Identificazione esigenze di addetti ufficio stampa per Campionati / gare promosse, identificazione possibili soggetti da contattare;*
- *Selezione addetti stampa e conferimento incarico;*
- *Coordinamento addetti stampa sui diversi campi di gara;*
- *Raccolta e diffusione notizie presso tv, giornali, riviste, web, sito.*

Le suddette attività vengono eseguite dal Responsabile dell'Ufficio Stampa di ACI Sport, il quale coordinerà l'attività dei vari addetti stampa selezionati dal Responsabile "Comunicazione" dopo aver ricevuta l'autorizzazione a procedere dal Direttore Generale.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

3.2.8 RENDICONTAZIONE ACI / ALTRI ENTI (EVENTUALE)

L'attività in oggetto riguarda la rendicontazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione ACI e ACI Sport.
Le spese rendicontate dovranno rispondere ai seguenti principi generali di controllo:

- **Competenza** – devono essere state sostenute nel periodo di competenza;
- **Inerenza** - rientrare nelle categorie di spesa definite nel piano di attività o comunque ricomprese tra quelle rendicontabili ad ACI;

- **Correttezza** – se devono essere calcolate, la loro definizione deve essere conforme con le specifiche previste dalla Convenzione o dallo specifico incarico ricevuto;
- **Idoneità** - essere documentate ed effettuate regolarmente sulla base delle regole contabili e fiscali.

Il processo di rendicontazione si articola nelle seguenti fasi:

- *Raccolta documentazione amministrativa relativa alle attività da rendicontare ad ACI: tale documentazione potrà essere attinente o a costi fissi/di struttura sostenuti dalla società (che in funzione della Convenzione possono essere rendicontati) o a costi sostenuti riferiti a centri di costo / attività svolte in attuazione del Piano di Attività Annuale approvato dall'Ente;*
- *Identificazione costi di competenza del bimestre di riferimento (costi fissi, cosi sostenuti per le attività previste dalla Convenzione);*
- *Predisposizione rendicontazione bimestrale: predisposizione prospetto di sintesi con indicazione dei costi sostenuti con allegati i giustificativi costituiti da copia fatture e quietanze di pagamento;*
- *Invio rendicontazione alla Giunta ACI per controllo preventivo e successivo invio ad ACI;*
- *Ricezione approvazione della rendicontazione presentata ad ACI ed emissione fattura.*

Per consentire la verifica del corretto svolgimento da parte di ACI Sport delle obbligazioni assunte, la società trasmetterà trimestralmente alla Direzione per lo Sport Automobilistico dell'ACI il rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione contabile, nonché entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- *Una Relazione delle attività svolte, in attuazione del Programma approvato, con l'indicazione delle iniziative realizzate e degli obiettivi raggiunti;*
- *Un allegato nel quale risultino a consuntivo i costi ed i ricavi maturati, nonché le entrate e le uscite manifestatesi nel periodo di riferimento, con raffronto rispetto alle previsioni indicate nel Piano Economico e Finanziario, contenente l'indicazione dei motivi degli eventuali scostamenti registratisi.*

In caso di rendicontazione di contributi ricevuti da Enti diversi dall'ACI, il flusso procedurale è cosi strutturato:

- *Raccolta documentazione relativa alle attività da rendicontare (in relazione al tipo di accordo saranno definite le modalità di rendicontazione);*
- *Identificazione costi (fatture e relativi pagamenti) di esclusiva competenza delle attività oggetto del contributo;*
- *Predisposizione ed invio rendicontazione all'Ente.*

In relazione alla natura della documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese, sono previsti i seguenti livelli di controllo:

- verifiche di linea: volte a riscontrare la completezza e correttezza della documentazione;
- verifiche di 1° livello: finalizzate al riscontro della conformità delle spese al bando/gara;
- verifiche di 2° livello: relative al riscontro dell'avvenuta esecuzione dei controlli previsti.

Le attività suddette vengono eseguite, per quanto di propria competenza, a cura delle unità organizzative coinvolte secondo il seguente principio di separazione dei compiti:

- *autorizzative e di controllo: Direttore Generale*
- *esecutive: Responsabile Amministrazione (relativamente all'emissione della fattura)*

Tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti e alle fatture emesse viene opportunamente archiviata a cura dell'ufficio Amministrazione.
E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

3.2.9 GESTIONE RISORSE UMANE

Nell'ambito del processo di Gestione delle risorse umane è possibile prevedere le seguenti aree di rischio: Processo di selezione del personale e Valutazione delle performance.

Processo di selezione del personale: in conformità ai principi generali di sana e corretta amministrazione, nonché di trasparenza, pubblicità ed imparzialità ACI Sport può indire procedure selettive comparative per il reclutamento di personale dipendente, che dovranno rispettare i seguenti principi:

- Adeguata pubblicità della selezione;
- Modalità di svolgimento che garantiscono l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
- Attuazione di meccanismi oggettivi e trasparenti, al fine della verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalle posizioni lavorative da ricoprire;
- Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori ai sensi della Legge n. 125/1991.

Le modalità di svolgimento del processo prevedono che siano definiti ruoli, responsabilità ed attività di controllo con l'obiettivo di assicurare che l'assunzione sia motivata da effettive necessità aziendali, che sia condotta in maniera trasparente e documentabile e che sia basata su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
L'attività di Selezione del personale di ACI Sport si compone delle seguenti fasi:

- *Rilevazione fabbisogno nuova risorsa da inserire all'interno dell'organico societario;*
- *Attivazione procedura di reclutamento;*
- *Pubblicazione avviso di selezione su sito / giornali;*
- *Nomina Commissione per valutazione risorsa da selezionare;*
- *Valutazione / Selezione candidati;*
- *Pubblicazione esiti della selezione su sito aziendale;*
- *Verifica documentazione e requisiti generali e particolari previsti dalla selezione;*
- *Contrattualizzazione e inserimento risorse.*

Il processo prevede la separazione dei compiti per le attività:

- esecutive: l'attività di "Selezione" del personale è affidata Responsabile del Personale;
- autorizzative: spetta al Presidente e al Direttore Generale (in relazione ai poteri conferiti) della società autorizzare l'assunzione della nuova risorsa.

Processo valutazione performance: Con l'obiettivo di assicurare che il processo di valutazione delle performance del personale sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi, le principali fasi in cui si articola il processo sono:

- *Definizione indicatori e obiettivi per profilo,*
- *Raccolta dati relativi alla performance,*
- *Valutazione performance.*

Il processo prevede la separazione dei compiti per le attività:

- esecutive: l'attività di identificazione degli obiettivi e la valutazione della performance conseguita è affidata, per livelli crescenti di responsabilità, ai differenti referenti di area della Società e, in ultimo, al Direttore Generale;
- autorizzative: spetta al Presidente e dl Direttore Generale della società l'approvazione del piano di incentivi nonché la loro effettiva concessione.

Tutte le fasi del processo sopra descritto sono opportunamente documentate e la documentazione prodotta è archiviata presso l'Ufficio del Personale.
E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

3.2.10 GESTIONE ACQUISTI

La gestione degli acquisti di ACI Sport è suddivisibile, come di seguito dettagliato, a seconda della tipologia di acquisto da effettuare.

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI ACQUISTO DI BENI E AFFIDAMENTO SERVIZI (SOPRA SOGLIA COMUNITARIA)

In caso di affidamento di contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture e degli altri contratti passivi di importo superiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e le linee Guida Pubblicate dall'ANAC.

Per tutti i contratti passivi da stipulare, la società adotta quale sistema ordinario di scelta del contraente il ricorso alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario.
L'individuazione della procedura e del criterio di scelta del contraente confacenti alla tipologia di fornitura/servizio viene effettuata dal Direttore Generale in qualità di responsabile del budget per l'attivazione del relativo procedimento contrattuale con la determinazione a contrattare avvalendosi, del supporto dell'Ufficio Bandi di Gara e Acquisti.
Per la scelta dell'operatore economico al quale affidare la fornitura di beni o lo svolgimento di servizi, la società utilizza, di norma, procedure aperte o ristrette, disciplinate dalle vigenti disposizioni normative dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario e del Manuale interno delle Procedure Negoziali.

Il flusso procedurale finalizzato all'approvvigionamento di beni e servizi (secondo la procedura ad evidenza pubblica) è così strutturato:

- *predisposizione di un Programma delle attività negoziali (sulla base del Budget annuale approvato) e verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa;*
- *individuazione delle procedure di gara e dei criteri di scelta contraente (Procedure aperte, Procedure ristrette, Procedure negoziate, Dialogo competitivo);*
- *nomina del Responsabile del Procedimento e registrazione a sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai fini del rilascio del codice CIG (Codice identificativo del procedimento di gara);*
- *pubblicazione bando di gara sul sito nella sezione "bandi di gara", contenente tutte le informazioni richieste e necessarie per partecipare alla gara e in tutte le altre modalità previste per legge;*
- *nomina della Commissione di Gara e valutazione delle offerte ricevute;*
- *verifica ed accertamento della sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti richiesti dal bando;*
- *aggiudicazione della Gara;*
- *comunicazione del provvedimento di aggiudicazione al vincitore;*
- *stipula del contratto;*
- *vigilanza e controlli sull'esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.*

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

PROCEDURE NEGOZIATE (SOTTO SOGLIA COMUNITARIA)
Le procedure per le acquisizioni di beni, servizi e lavori, di valore inferiore alle soglie comunitarie ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs. 50/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dalle linee guida emanate dall'ANAC, contemperano l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, e concorrenza tra gli operatori economici, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione.

Il ricorso alle procedure negoziate per l'individuazione del contraente deve essere opportunamente motivato ed è utilizzabile solo nel rispetto delle modalità e nei limiti stabiliti dalla società. Il Direttore Generale è competente a provvedere alle acquisizioni relative ai contratti sotto soglia relativamente alle categorie di beni, servizi e lavori, definiti, per competenza, con l'assegnazione del budget.

Il flusso procedurale finalizzato ai procedimenti di spesa sotto soglia deve essere così articolato:

- *identificazione beni, servizi o lavori da acquisire;*
- *in caso di spesa inferiore a 40.000 euro, esclusa IVA, l'acquisizione di beni e l'affidamento dei servizi può avvenire mediante affidamento diretto ad un unico fornitore, adeguatamente motivato;*
- *in caso di spesa superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, esclusa IVA, l'acquisizione dei beni e l'affidamento dei servizi con procedura negoziata avviene tramite la richiesta di almeno 5 offerte ad operatori scelti sulla base di indagini di mercato o accreditati presso l'Elenco dei fornitori della società;*
- *aggiornamento dell'elenco dei fornitori della società (costituito dalla lista degli operatori economici fornitori di beni e servizi in possesso dei requisiti richiesti ed iscritti per categoria merceologica di riferiment);*
- *nomina della Commissione di gara e apertura delle buste contenenti le offerte;*
- *valutazione delle offerte e selezione del fornitore (prezzo più basso economicamente più vantaggiosa);*
- *comunicazione dell'aggiudicazione attraverso lettera;*
- *contrattualizzazione della fornitura;*

- *vigilanza e controlli sull'esecuzione del contratto.*

Per tutte le tipologie di acquisto, il processo prevede la separazione dei compiti per le attività:
- *autorizzative: che spettano al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale (in relazione ai poteri conferiti);*
- *esecutive: Responsabile Ufficio Bandi di Gara e Acquisti.*

INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Le modalità operative con le quali viene regolamentato il conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte di ACI Sport, sono disciplinate da apposito documento interno (*Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte di ACI Sport di incarichi di collaborazione esterna*) approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione esercitati in forma di lavoro autonomo di natura professionale e temporanea, riconducibili ai contratti di prestazione d'opera; per "incarichi di collaborazione" si intende tutti gli incarichi di lavoro autonomo, nella forma della prestazione professionale soggetta ad IVA. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli incarichi conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società ovvero per le relative pratiche di domiciliazione, nonché quelli inerenti attività notarili, aventi carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente.

La necessità di avvalersi di collaborazioni esterne viene individuata dal Direttore Generale, sulla base dell'attuazione del piano delle attività annuali o di eventuali ulteriori incarichi conferiti in base all'art. 5 della convenzione tra ACI e ACI SPORT.
Tale individuazione deve contenere:
- l'indicazione della professionalità richiesta;
- verifica della sua congruenza con i documenti di programmazione dell'attività della Società approvati, con le sue funzioni istituzionali, con i Piani ed i Programmi sull'attività amministrativa adottati;
- la temporaneità della necessità in relazione all'oggetto ed alla natura dell'attività da svolgere nonché del periodo di utilizzazione prevista.

Il Direttore Generale è anche il "responsabile del procedimento" nella procedura di individuazione e scelta del professionista.

Per il conferimento dell'incarico occorre avere i seguenti requisiti di carattere generale :
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali per delitti non colposi, ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato;
- non svolgere altri incarichi anche non professionali che siano in conflitto di interessi o incompatibili con ACI Sport Spa.

Criteri e modalità di conferimento degli incarichi:

Procedura comparativa con lettere di invito riservate: per il conferimento di incarichi di consulenza e assistenza, per incarichi di studio e/o ricerca che non richiedano una specifica e spiccata professionalità, si procede come segue :
- fino ad un corrispettivo di 10.000 euro oltre IVA il Direttore Generale procede al conferimento senza modalità comparativa;
- per un corrispettivo da 10.001 euro e fino ad euro 40.000 oltre IVA, la Società individua l'incaricato attraverso una procedura comparativa, espletata attraverso la trasmissione di una lettera di invito ad almeno tre soggetti provvisti dei requisiti generali individuati attraverso una indagine di mercato o eventualmente iscritti all'Albo dei consulenti.

La Società procede all'esame delle proposte pervenute, valutando i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale. L'incarico sarà conferito al soggetto la cui offerta verrà ritenuta qualitativamente e/o ed economicamente più vantaggiosa.

Procedura comparativa pubblica: per il conferimento di incarichi professionali di importo superiore ai 40.000 euro oltre IVA la procedura selettiva / comparativa deve essere espletata attraverso un avviso di selezione pubblicato sul sito di ACI Sport Spa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di selezione deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, titoli ed esperienze professionali richiesti, modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
L'avviso di selezione deve essere pubblicato per almeno 10 giorni sul sito della Società, fatta salva la facoltà di pubblicarlo anche su quotidiani a diffusione nazionale.
La Società, avvalendosi se ritenuto opportuno di una apposita Commissione composta da membri individuati dal Consiglio, procederà alla valutazione delle proposte, delle offerte e dei curricula vitae pervenuti. Se ritenuto utile, alla valutazione delle offerte può far seguito un colloquio orale. L'incarico sarà conferito al professionista che avrà conseguito, sulla base della valutazione per titoli e dell'offerta economica, il punteggio più elevato.

Affidamenti diretti: qualora trattasi di incarichi per prestazioni di specifica professionalità e specializzazione finalizzate alla promozione dello Sport automobilistico nonché a prestazioni di natura tecnica specialistica, il Direttore Generale può conferire incarichi in affidamento diretto per un importo annuale non superiore alla sua delega, il Presidente fino ad euro 100.000.
La Società in questo caso potrà rivolgersi a incaricati di propria fiducia, previa sola verifica dei requisiti generali e del curriculum vitae presentato. I suddetti incarichi sono basati su un rapporto fiduciario cosiddetto intuitu personae.

Per tutte le casistiche suddette, al fine di assicurare la trasparenza e la legalità delle operazioni poste in essere, la Società pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco degli incarichi conferiti, i compensi e l'oggetto dell'incarico.

Per tutte le tipologie di acquisto, il processo prevede la separazione dei compiti per le attività:
- *autorizzative: che spettano al Presidente e al Direttore Generale (in relazione ai poteri conferiti),*
- *esecutive: Responsabile Acquisti.*

Sono competenti ad adottare i provvedimenti per il conferimento degli incarichi professionali il Consiglio di Amministrazione, o il Presidente o il Direttore Generale della società.
Tutta la documentazione relativa agli acquisti (*richieste di acquisto, ordini, contratti, incarichi e fatture*) viene archiviata a cura dell'ufficio Acquisti e della Segreteria della Società.

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

A valle delle attività di selezione del fornitore ed emissione dell'ordine / stipula del contratto, sono gestite nell'ambito dell'Ufficio Amministrativo le attività connesse con la "Fatturazione passiva dei beni / servizi ricevuti", tale processo prevede le seguenti attività:
- Ricevuto il contratto passivo stipulato, annotazione degli estremi del contratto su un file di supporto (ad uso interno).
- Ricezione fattura da parte del fornitore, verifica della coerenza della fattura ricevuta con il contratto sottoscritto (anche con l'utilizzo dello strumento Excel di supporto redatto alla ricezione del contratto).
- Nel caso di acquisti per lo svolgimento di una gara: richiesta al Responsabile logistica dell'avvenuta prestazione.
- Nel caso di acquisti diversi dalla gara, richiesta al DG ed effettiva ricezione della prestazione.
- Attribuzione della fattura ricevuta al centro di costo relativo alla spesa sostenuta.

Successivamente viene gestito il pagamento dei fornitori con le seguenti modalità:
- Rilevazione scadenziario fornitori,
- Identificazione fatture da pagare.
- Predisposizione bonifico attraverso home banking.
- Autorizzazione al pagamento attraverso home banking.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Parte Speciale B - REATI SOCIETARI

(Art. 25-Ter del D. Lgs. 231/2001)

1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER DEL D. LGS 231/01

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 (articolo inserito con il D. Lgs. dell'11 aprile 2002, n. 61, art. 3) che prevede la punibilità dell'ente se i reati societari vengono commessi da amministratori, dirigenti generali e liquidatori ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza. Trattasi quindi di "reato proprio" che si differenzia dal "reato comune" in quanto, i reati in questione, non possono essere commessi da tutti, ma solo da soggetti che rivestono una determinata qualifica.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTICOLO 2621 E 2622 DEL CODICE CIVILE).

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- *soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;*
- *la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;*
- *la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;*
- *la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;*
- *la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;*
- *in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;*
- *in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 2622 del codice civile:*
- *consta dell'ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori;*
- *è punibile con querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate.*

IMPEDITO CONTROLLO (ARTICOLO 2625 DEL CODICE CIVILE).

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- *soggetti attivi sono gli amministratori;*
- *si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.*

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ARTICOLO 2626 DEL CODICE CIVILE).

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ARTICOLO 2627 DEL CODICE CIVILE).
Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:
- *soggetti attivi sono gli amministratori;*
- *configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.*

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ARTICOLO 2628 DEL CODICE CIVILE).
Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:
- *soggetti attivi sono gli amministratori;*
- *configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.*

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ARTICOLO 2629 DEL CODICE CIVILE).
La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:
- *soggetti attivi sono gli amministratori;*
- *configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.*

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ARTICOLO 2629-BIS DEL CODICE CIVILE)
La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:
- *soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.*

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ARTICOLO 2632 DEL CODICE CIVILE).
Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ARTICOLO 2633 DEL CODICE CIVILE).
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:
- *soggetti attivi sono i liquidatori;*
- *costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.*

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ARTICOLO 2635 DEL CODICE CIVILE).
Il reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.
Con il richiamo alla corruzione tra privati, il presente articolo subordina l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

Si fa presente che, rispetto alla previgente formulazione si assiste:
- *ad un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui;*
- *all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità.*

Ulteriore elemento di novità consiste nella rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli "obblighi inerenti al proprio ufficio". Questa circostanza sembra confermare ancora una volta che la ratio incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di mala gestio connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ARTICOLO 2636 DEL CODICE CIVILE).
La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

AGGIOTAGGIO (ARTICOLO 2637 DEL CODICE CIVILE).
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ARTICOLO 2638 DEL CODICE CIVILE).
La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:
- *soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;*
- *la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.*

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Con riferimento a tali reati, per gli esponenti aziendali, è previsto l'espresso divieto di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.*

E' inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

1. *di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;*

2. *di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;*

3. *di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;*

4. *comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tutte le situazioni che possano comportare un proprio interesse specifico e personale da parte di un amministratore, in relazione ad una particolare operazione della Società, e di conseguenza invalidare la relativa delibera se tale interesse si manifesta in un conflitto senza che vi sia stata la comunicazione e – se del caso – astensione da parte di tale soggetto.*

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

con riferimento al precedente **punto 1**:

a) *rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;*

b) *omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;*

c) *di alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti di Bilancio;*

d) *di inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nei prospetti rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative;*

con riferimento all'obbligo di cui al precedente **punto 2**:

a) *rispettare le normative di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale nell'interesse dei creditori e dei terzi;*
b) *ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;*
c) *effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;*
d) *distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;*

con riferimento al precedente **punto 3**:

a) *determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;*

con riferimento al precedente **punto 4**:

a) *occultare od omettere la comunicazione di ogni situazione nella quale un amministratore abbia un interesse personale e specifico in relazione ad una delibera che l'organo del quale è membro debba prendere od adottare sulla stessa.*

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento di ***"Risk Assessment"*** (allegato al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) ha permesso di individuare le attività di ACI Sport che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività / processi sensibili:

1. REDAZIONE CALENDARIO EVENTI

Si tratta degli accordi da prendere con i vari autodromi interessati alle gare, al fine di pianificare un calendario degli eventi da svolgere in base alle date e agli autodromi disponibili.
L'attività sensibile già risulta regolamentata all'interno della *Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*.

2. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/COMUNICAZIONE

Consiste nel pianificare l'attività promozionale con i vari "canali" di comunicazione (emittenti televisive, giornali, riviste di settore, ecc.) interessati alla manifestazione in questione.
L'attività sensibile già risulta regolamentata all'interno della *Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*.

3. RICERCA SPONSOR/PARTNER

L'attività fa riferimento alla trattativa intercorrente tra ACI Sport e tutte le società interessate alla sponsorizzazione dell'evento organizzato.

4. GESTIONE ATTIVITÀ NEGOZIALI PER CAMPIONATO

Si tratta delle attività volte a recepire i fabbisogni della società o delle società partecipanti alla manifestazione, le quali sono tenute a provvedere all'acquisto di beni/servizi nel rispetto della procedura definita da ACI Sport con la quale si identificano i fornitori unici per tutto il Campionato dai quali è possibile rifornirsi.
L'attività sensibile già risulta regolamentata all'interno della *Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*.

5. GESTIONE UFFICIO STAMPA

Si tratta delle attività volte a identificare/coordinare i possibili addetti stampa incaricati alla raccolta/diffusione delle notizie inerenti gli eventi in corso di svolgimento sui vari campi di gara.
L'attività sensibile già risulta regolamentata all'interno della *Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*.

6..BILANCIO & CONTABILITÀ

Si tratta di tutte le attività relative alla tenuta della contabilità e finalizzate alla redazione del Bilancio della Società.

7. GESTIONE ACQUISTI

La gestione degli acquisti in ACI Sport prevede diversi tipi di procedimenti a seconda che si tratti di:
- Procedure ad evidenza pubblica di acquisto di beni e affidamento di servizi (sopra soglia comunitaria);
- Procedure nezoziate (sotto soglia comunitaria);
- Incarichi di collaborazione esterna.

L'attività sensibile già risulta regolamentata all'interno della *Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*.

8. GESTIONE AFFARI LEGALI & ADEMPIMENTI NORMATIVI

Si tratta dell'attività di conferimento incarichi a legali esterni al fine di gestire i contenziosi societari.
L'attività sensibile già risulta regolamentata all'interno della *Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*, nell'ambito degli "*Incarichi a professionisti / collaboratori*"

3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

3.2.3 RICERCA SPONSOR/PARTNER

A valle della pianificazione delle attività per la promozione e la comunicazione del Campionato Automobilistico, è necessario svolgere un'attività di "commercializzazione" che si concretizza nella ricerca degli sponsor interessati a erogare contributi promozionali alla manifestazione organizzata dalla società.
Tale attività viene eseguita dal Direttore Generale di ACI Sport.
In conformità alle disposizioni della Convenzione, ACI Sport in relazione ai Campionati nel loro complesso ed alle singole manifestazioni ad essi attinenti potrà concludere contratti di sponsorizzazione che diano luogo alla concessione a terzi degli spazi pubblicitari determinati.

La società può stipulare contratti di sponsorizzazione intesi come contratti a prestazioni corrispettive mediante i quali offre ad un terzo, che si obbliga a fornire una determinata prestazione di beni e/o servizi o a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in spazi predeterminati e diffondere il proprio marchio, il nome, i prodotti o altri elementi distintivi.

Le sponsorizzazioni hanno lo scopo di favorire l'innovazione dell'organizzazione e di realizzare maggiori economie e risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

La società rifiuta qualsiasi sponsorizzazione che possa generare un conflitto di interessi tra la propria attività e quella dello sponsor qualora il messaggio pubblicitario possa recare pregiudizio o danno alla sua immagine e alle proprie iniziative.

L'attività di ricerca di sponsor/partner, che promuovano l'evento organizzato, è cosi strutturato:

- *Identificazione possibili sponsor / partner;*
- *Avvio trattativa sulle possibili modalità di sponsorizzazione (carta, tv, web, spazi pubblicitari su Autodromi) e proposta contratto di sponsorizzazione;*
- *Stipula contratto;*
- *Trasmissione contratto ad Ufficio Amministrativo per aggiornamento file contratti attivi.*

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

3.2.5 BILANCIO & CONTABILITÀ

L'attività sensibile in esame riguarda principalmente la predisposizione del Bilancio di Esercizio di ACI Sport; la realizzazione del Progetto di Bilancio avviene nel rispetto di specifiche modalità operative che prevedono:

- *L'assestamento delle scritture contabili,*
- *La predisposizione bozza di Bilancio,*
- *La condivisione progetto di Bilancio per presentazione Consiglio di Amministrazione,*
- *La trasmissione del Progetto di Bilancio, compresa l'eventuale relazione sulla gestione, al Collegio sindacale,*
- *La trasmissione del progetto di Bilancio all'Ente ACI prima della definiva approvazione,*
- *L'approvazione del Progetto di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione,*
- *La predisposizione per l'Assemblea dei Soci del "progetto" di Bilancio e la relativa approvazione.*

ACI Sport, come previsto nel "sistema di governance delle Società controllate" *"redige il bilancio di esercizio nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad essi applicabili"*, inoltre redatto *"il progetto di bilancio di esercizio lo sottopone all'esame dell'ACI con le modalità ed i termini indicate nelle disposizioni attuative che saranno successivamente emanate"* dallo stesso Ente ACI.

Tutte le attività connesse alla predisposizione e approvazione del Bilancio sono opportunamente documentate e archiviate presso la sede della società. Le attività in oggetto sono gestite anche attraverso un apposito contratto di servizio con la società controllante.

Il processo di predisposizione del bilancio prevede il coinvolgimento di molteplici soggetti; di seguito si elencano le principali responsabilità:

- autorizzative e di supervisione: spettano al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente,

- esecutive: il processo di predisposizione del Bilancio d'esercizio è affidato all'area amministrativa.

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Parte Speciale C - REATI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

(Art. 25-Septies D. Lgs. 231/01)

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/01

Nel corso del 2007, il legislatore ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
L'art. 25 septies del D.Lgs 231/01, introdotto dalla Legge 123/07 e poi modificato dall'art. 300 del D.Lgs 81/08 (TUS - Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), recepisce tale novità nell'ordinamento italiano. Con il TUS, il legislatore ha operato un complessivo riordino e revisione della normativa rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro, precisando altresì alcuni presupposti applicativi del D.Lgs 231/01. L'art. 30 del D.Lgs 81/08, in particolare, ha definito e approfondito le caratteristiche dei Modelli di organizzazione e gestione necessarie ad assicurare la conformità ai requisiti e obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a rappresentare un possibile esimente per la responsabilità amministrativa dell'ente.
La responsabilità dell'ente per i reati commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro può investire tutte le realtà aziendali, indipendentemente dalle dimensioni e dalle attività svolte; inoltre, essendo prevista con riferimento a fattispecie di reato di origine colposa, comporta un'attività di prevenzione più complessa rispetto a quella prevista per reati di origine dolosa.

Il citato art. 30 del D.Lgs. n. 81 definisce quali siano gli elementi necessari di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo necessari ad esimere l'ente dalla responsabilità amministrativa in tema di sicurezza del lavoro; l'art. 30 citato dispone che il Modello deve:

- *essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in tema di prevenzione dallo stesso riportati;*

- *prevedere idonei sistemi di registrazione documentando l'avvenuta effettuazione delle specifiche attività di attuazione e di monitoraggio;*

- *contemplare, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;*

- *prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione e sul mantenimento delle condizioni di idoneità delle misure, con riesame ed eventuale modifica, qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative sulla prevenzione e sicurezza ovvero qualora vi siano mutamenti organizzativi o nell'attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

Per una migliore comprensione delle modalità "realizzative" dei reati previsti all'art. 25-Septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro – del D. Lgs. 231/2001 se ne riporta, qui di seguito, una breve descrizione.

OMICIDIO COLPOSO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 589, COMMA 2 SECONDO PERIODO, C.P.)
Presupposto del reato in esame è il verificarsi di un infortunio sul lavoro che comporti il decesso dell'infortunato.
Perché si configuri l'ipotesi delittuosa, è necessario che l'infortunio si sia verificato anche in ragione di una colpa specifica consistita nella violazione (dolosa o colposa) delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero per effetto di una condotta consistente nella violazione di norme precauzionali non scritte di diligenza, prudenza e perizia.
Le modalità di realizzazione della condotta colposa possono essere sia attive che omissive, purché, in quest'ultimo caso, sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato un particolare obbligo giuridico di impedire l'evento morte: è questo il caso del datore di lavoro, o del soggetto da questi delegato, tenuto per legge all'eliminazione di ogni situazione di pericolo per l'integrità e la salute psico-fisica dei propri lavoratori (Testo Unico sulla Sicurezza art.15, comma 3.)
L'interesse o vantaggio per l'ente, elemento fondamentale per l'applicabilità delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01, può essere individuato nella finalità di ottenere un risparmio di tempo e/o denaro attraverso la mancata o parziale attuazione delle misure necessarie di garantire ai lavoratori di operare in sicurezza.

LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 590, COMMA 3 SECONDO PERIODO, C.P.)
Il reato in questione si differenzia da quello sopra richiamato esclusivamente per il fatto che, in questo caso, l'infortunio ha comportato lesioni gravi o gravissime all'infortunato e non la morte dello stesso.

La lesione personale è grave (art. 583 comma 1, c.p.):

- *se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La lesione personale è gravissima (art. 583, comma 2, c.p.) se dal fatto deriva:

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.*

La responsabilità dell'ente andrà esclusa nei casi in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini solo una lesione lieve, mentre andrà senz'altro affermata ove la lesione grave o gravissima sia determinata dalla violazione di norme poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero quelle specificamente dettate per prevenire le malattie professionali.

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

I reati di omicidio e lesioni gravi e gravissime colposi commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro possono verificarsi nello svolgimento di qualsiasi tipologia di attività lavorativa.

Per evitare il verificarsi di infortuni gravi e, quindi, il realizzarsi dei sopra accennati reati, è quindi indispensabile un attento e rigoroso rispetto da parte di tutti i Destinatari delle norme ma anche delle disposizioni interne poste a presidio della sicurezza dei lavoratori.

Più specificamente, la presente sezione impone, in capo a tutti i Destinatari, l'espresso obbligo di:

a) *osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;*
b) *astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di un'adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio;*
c) *assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi;*
d) *predisporre e garantire, nell'ipotesi di acquisto di macchinari ed attrezzature da montarsi in loco, le condizioni di sicurezza del lavoro di installazione;*
e) *accertare che tutti i lavoratori dipendenti e subordinati a qualsiasi titolo, posseggano i requisiti tecnici e le competenze necessarie per poter operare nei luoghi di lavoro di ACI Sport e parimenti sospendere gli incarichi di coloro che risultano inadeguati alle mansioni e/o agli incarichi svolti;*
f) *destinare all'esecuzione di ogni attività lavorativa, tenuto conto della natura, dell'oggetto, delle particolarità e dei margini di rischio, persone di collaudata esperienza o che siano senza riserve all'altezza della stessa;*
g) *gestire le apparecchiature elettriche, informatiche, gli utensili, gli attrezzi, i materiali o i prodotti necessari all'esecuzione del lavoro, potenzialmente fonte di pericolo, in modo tale da evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone;*
h) *non lasciare mai abbandonati i fascicoli, gli utensili, gli attrezzi, i materiali o i prodotti in posizione di equilibrio instabile o in luoghi di transito;*
i) *utilizzare la corrente elettrica per l'alimentazione di attrezzature e/o utensili nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica, assicurando il buono stato di quadri elettrici, prese, spine e prolunghe, che devono essere correttamente istallate e posizionate;*
j) *rispettare i cartelli segnalatori e indicatori esposti nell'azienda;*
k) *la ricerca di vantaggi per la società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela sella sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.*

E' da precisare che i lavoratori sono i soggetti a tutela dei quali risultano principalmente poste in essere le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Tuttavia *i lavoratori possono essere riconosciuti responsabili, esclusivi o concorrenti, degli infortuni o degli incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro soltanto se i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti abbiano ottemperato a tutti gli obblighi che su di loro ricadono e il lavoratore abbia posto in essere una condotta "abnorme", cioè*:

a. *dolosa;*

b. frutto di rischio elettivo;
c. anormale e atipica e, quindi, non prevedibile;
d. eccezionale e incompatibile con il sistema di lavorazione;
e. di deliberata inosservanza dei dispositivi antinfortunistici, d'istruzioni o compiti esecutivi anche dopo aver ricevuto opportuna formazione e dopo essere stato richiamato.

Inoltre il lavoratore è obbligato a:

a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n.81/08 o comunque disposti dal medico competente.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto ha permesso di individuare le attività di ACI Sport che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili individuate.

A. PROCESSO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Si tratta dell'attività di elaborazione del documento previsto dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro, che deve contenere:

- *una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro con l'indicazione dei criteri adottati per la valutazione;*
- *l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;*
- *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*
- *l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;*
- *l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;*
- *l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale.*

B. PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE/NOMINA DEI SOGGETTI RILEVANTI

Si tratta dell'attività di individuazione e nomina delle figure rilevanti previste dalla vigente normativa ed altre leggi in tema di salute e sicurezza sul lavoro (ad es. Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione; medici competenti ecc.).

C. ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Si tratta dell'attività svolta con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione che si riferisce a:

- *individuazione e valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza;*
- *elaborazione delle misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo;*
- *elaborazione di procedure di sicurezza;*
- *proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- *partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;*
- *fornitura ai lavoratori delle informazioni in merito a: rischi connessi all'attività svolta, procedure di sicurezza, misure di sicurezza adottate e nominativi dei responsabili.*

3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

3.2.1 PROCESSO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il processo in esame deve prevedere che la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia svolta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, e dunque disciplini le attività di individuazione analisi e valutazione del rischio, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, la definizione del piano degli interventi e tempi e modalità da seguire per l'aggiornamento del DVR, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.
Obiettivo della procedura e dei controlli in essa specificati è assicurare una corretta e sempre aggiornata valutazione dei rischi.

Il processo deve prevedere che il DVR nella sua ultima versione sia archiviato presso la sede di ACI Sport e che sia, tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, reso disponibile a tutti i potenziali interessati.
Devono altresì essere conservati tutti i documenti sorpassati in rigoroso ordine cronologico in modo che sia sempre possibile reperire il DVR in vigore in un determinato momento storico.
Inoltre è opportuno archiviare tutta la documentazione (*procedure, verbali, comunicazioni, etc.*) per mantenere traccia di tutte le attività svolte in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".
Le attività devono essere svolte secondo una chiara e definita individuazione dei ruoli fondamentali nel processo di redazione del DVR quali il Datore di lavoro, i Preposti ed il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.

3.2.2 PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE / NOMINA DEI SOGGETTI RILEVANTI

La molteplicità delle attività da svolgere e l'estrema varietà degli adempimenti richiesti al fine di garantire un'adeguata tutela dei beni della salute e della sicurezza umana dalle plurime fonti di pericolo, rende necessaria l'adozione di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, nella definizione delle linee di dipendenza gerarchica e nella puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione dei poteri coerenti con responsabilità definite e con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione tra funzioni operative e di vigilanza e sulla separazione dei compiti.

Il processo prevede che le attività di individuazione e nomina dei soggetti rilevanti (*delegati del datore di lavoro, RSPP, addetti al SPP, medici competenti, preposti e responsabili di struttura, addetti locali alla sicurezza, delegati alla sicurezza ed alla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro ed altre figure richiamate dalla normativa*) vengano effettuate nel rispetto della normativa vigente e prevedano la verifica delle loro competenze e capacità in materia.
Questo allo scopo di consentire una chiara individuazione dei soggetti rilevanti per l'applicazione della normativa antinfortunistica e di salute e sicurezza sul lavoro oltre che una valutazione della qualifica dei soggetti scelti.

E' prevista l'archiviazione di tutte le deleghe e nomine effettuate presso la sede di ACI Sport.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".
Le attività devono essere svolte secondo una chiara e definita individuazione dei ruoli fondamentali nel processo di formazione previsto nella normativa di riferimento quali il Datore di lavoro, i Preposti ed il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.

3.2.3 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il processo prevede la regolamentazione dell'attività svolta con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione con particolare riferimento a:

- *individuazione e valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza;*
- *elaborazione delle misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo;*
- *elaborazione di procedure di sicurezza;*
- *proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- *partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;*
- *svolgimento di attività di vigilanza interna di audit;*
- *gestione di eventuali azioni correttive in seguito ad infortuni e/o mancati infortuni.*

Obiettivo dell'attività di gestione del servizio di prevenzione e protezione è assicurare un'effettiva e costante attività di prevenzione e protezione.

E' prevista l'archiviazione di:

- *procedure redatte dal Servizio di Prevenzione e Protezione o comunque di quelle inerenti alla sicurezza sul lavoro;*
- *tutte le comunicazioni effettuate;*
- *piani e delle attività di informazione e formazione;*
- *verbali delle riunioni periodiche;*
- *verbali delle attività di verifica/audit anche a seguito di infortuni e/o mancati infortuni.*

Le attività sono svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società e dal sistema interno di deleghe e procure allo svolgimento delle attività di competenza.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".
Le attività devono essere svolte secondo quanto previsto nella normativa di riferimento.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Parte Speciale D - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

(Art. 25-OCTIES D. Lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/01

Nella presente Sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i reati di *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* di cui all'art. 25-*octies* del Decreto.

La conoscenza della struttura e delle modalità "realizzative" dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

Ricettazione (art. 648 c.p.)
Tale reato si configura quando, al di fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Il delitto si perfeziona quando, al di fuori dei casi di concorso nel reato, si sostituisca o trasferisca denaro od altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero si svolgano operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Autoriciclaggio (art 648-ter 1)
Il delitto si perfeziona quando chiunque "avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,impiega, sostituisce, trasferisce, in beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter)
Il delitto si perfeziona quando, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di riciclaggio o di ricettazione, si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto.

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-octies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nella presente sezione.

Con particolare riferimento ai reati di ricettazione e riciclaggio, devono essere rispettate le limitazioni e i *limiti all'uso del contante e dei titoli al port*atore, così come specificato nell'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e art. 50 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e seguenti integrazioni e modificazioni, (*cd Normativa Antiriciclaggio*) concernente la *prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio* dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della direttiva 2006/70/CE. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni punti chiave della normativa:

- *è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore, oggetto di trasferimento e' complessivamente pari o superiore a 1.000 euro;*

- *il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati;*

- *il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 1);*

- *gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5);*

- *gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 6);*
- *gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficia rio e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 7);*

- *il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro (art. 49, comma 12);*

- *i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009 (art. 49, comma 13);*

- *in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento (art. 49, comma 14);*

- *l'apertura e/o l'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata anche presso gli Stati esteri (art. 50, commi 1 e 2).*

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento di ***"Risk Assessment"*** (allegato al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo) ha permesso di individuare le attività di ACI Sport che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001.

3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

3.2.1. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI IN ENTRATA E IN USCITA

Nell'ambito della gestione della Tesoreria è possibile distinguere le seguenti attività:

- *Gestione incassi e credito;*
- *Gestione scadenzario e pagamenti;*
- *Gestione conti correnti bancari;*
- *Gestione "Piccola cassa".*

La Gestione incassi e credito prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- *Gestione incassi e pagamenti;*
- *Registrazione ed abbinamento incassi.*

La Gestione scadenzario e pagamenti e credito prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- *Riepilogo delle partite a scadere.*

La Gestione conti correnti bancari prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- *Monitoraggio saldi bancari e saldi di cassa;*
- *Monitoraggio livelli di utilizzo affidamenti;*
- *Riepilogo movimentazione dei conti.*

La gestione della Piccola Cassa prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- *Effettuazione dei pagamenti in contanti tramite la Cassa e annotazione sulla prima nota cassa;*
- *Quadratura mensile delle uscite tramite la piccola cassa;*
- *Registrazione contabile delle uscite di cassa del mese.*

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte; in particolare deve essere assicurata la separazione dei compiti tra chi:

- autorizza e di supervisiona :Presidente e Direttore Generale secondo i limiti definiti.
- esegue:Responsabile Amministrazione.

Tutta la documentazione attestante pagamenti e uscite di cassa, sono disponibili presso la sede della Società negli uffici amministrativi. Le attività in oggetto sono gestite anche attraverso un apposito contratto di servizio con la società controllante.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".
Le attività devono essere svolte secondo quanto previsto nella normativa di riferimento.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Parte Speciale E - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(Art. 24-Bis D. Lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DELL'ART. 24-BIS DEL D. LGS. 231/01

I reati di cui all'Art. 24-Bis del D. Lgs. 231/01, introdotti con l'Art.7 della Legge 18 marzo 2008, n°48, in applicazione della *Convenzione CE sulla criminalità informatica firmata a Budapest il 23 novembre 2001*, sono i seguenti:

- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.);*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater);*
- *installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635- quinquies);*
- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater);*
- *diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (Art. 615-quinquies);*
- *falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (Art. 491-bis);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies).*

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

I reati informatici e di trattamento illecito dei dati possono verificarsi nella gestione delle risorse informatiche (accesso ad internet ed uso della posta elettronica) ed in tutti i collegamenti telematici (in entrata / uscita) o scambio di dati su supporti informatici che hanno come controparte Privati, Enti pubblici italiani o UE o terzi.
Per evitare il realizzarsi dei sopra accennati reati, è quindi indispensabile un attento e rigoroso rispetto da parte di tutti i Destinatari delle disposizioni interne di gestione delle risorse hardware e software.
Nello specifico, la presente sezione impone, in capo a tutti i Destinatari, l'espresso obbligo di:

- *non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);*

- *violare i principi previsti nella presente parte speciale.*

Nell'ambito delle suddette disposizioni, è fatto divieto, in particolare, di:

- *evitare di trasferire all'esterno della società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di ACI Sport, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;*

- *utilizzare la connessione a Internet per gli scopi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;*

- *rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo all'ufficio Sistemi Informativi eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;*

- *prima di utilizzare testi o immagini, all'interno di propri lavori, è opportuno richiedere l'autorizzazione della fonte, citandola esplicitamente nel proprio documento (come previsto dalla legge sul copyright - diritto d'autore);*

Gli utenti *ACI Sport* dovranno osservare altresì i seguenti divieti:

- *accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;*

- *svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;*

- *svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui.*

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

3.*1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI*

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento di "**Risk assessment**" (allegato al presente Modello) ha permesso di individuare le attività di *ACI Sport* che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001.

L'attività sensibili identificata è la **GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE (GESTIONE LICENZE SOFTWARE E SITO INTERNET)**

GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE Per il processo in esame è necessario che vengano rispettate le norme interne circa le modalità di utilizzo delle risorse informatiche assegnate al personale per lo svolgimento della propria attività lavorativa nonché di quanto previsto dal presente Modello e dal Codice Etico, vietando ogni tipo di uso non legato alle mansioni assegnate.

All'interno di tale ambito è necessario assicurare un corretto utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione degli utenti nell'ottica da un lato, di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività lavorativa e dall'altro quello di rispettare le disposizioni legislative.

E' necessaria l'implementazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici. La salvaguardia dei dati è garantita da sistemi di back-up, effettuati su supporti magnetici con frequenza periodica.

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi esegue e chi effettua il controllo.

GESTIONE LICENZE SOFTWARE: Ad oggi nella società sono utilizzati diversi software applicativi, la gestione IT è demandata ad un soggetto esterno appositamente incaricato. Tale soggetto effettua periodicamente il riscontro delle licenze in essere rilevando eventuali esigenze di aggiornamento/ rinnovo.

GESTIONE SITO INTERNET: All'interno del sito internet della società vengono pubblicati:

- in fase di approvvigionamento di beni / servizi bandi di gara all'interno della sezione "bandi di gara" contenente tutte le informazioni richieste e necessarie per partecipare alla gara e in tutte le modalità previste per legge;
- avvisi di selezione del personale e relativi esiti.

Il sito internet della società, ad oggi, è utilizzato a scopi informavi e promozionali relativamente alle attività svolte da ACI Sport.
I contenuti da diffondere sul web tramite il sito sono definiti dalla Direzione. La manutenzione ordinaria del sito è affidata con apposito in carico a incaricati esterni.

Per lo svolgimento delle attività suddette i dipendenti / collaboratori ACI Sport dovranno allinearsi alle norme di comportamento previste in tale sezione del Modello.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".
Le attività devono essere svolte secondo quanto previsto nella normativa di riferimento.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Parte Speciale F - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(Art. 25-Novies D. Lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-NOVIES DEL D. LGS. 231/01

Con l'art. 15, comma 7, lettera c, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, pubblicata in GU n. 176 del 31 luglio 2009 (*suppl. ord.*) viene aggiunto al D. Lgs. 231/2001 l'Art. 25-Novies (*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*).

L'articolo in questione introduce le seguenti fattispecie di reato:

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);*

- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);*

- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);*

- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);*

- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);*

- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);*

- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).*

2. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento di "**Risk assessment**" (*allegato al presente Modello*) ha permesso di individuare le attività di ACI Sport che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-Novies del D. Lgs. 231/2001.

L'attività "sensibile" identificata è quella relativa alla **PROMOZIONE DELLA GARA.**

3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

PROMOZIONE DELLA GARA

In fase di programmazione delle attività di promozione/comunicazione dell'evento, la società:

- Nell'ambito della gestione logistica dell'organizzazione dell'evento all'interno della "pista" di riferimento, provvede all'affissione della cartellonistica e all'installazione di spazi pubblicitari concordati con i vari sponsor.
  Tale attività viene svolta dal Responsabile dell'area logistica di ACI Sport, in collaborazione con gli Autodromi in cui si terrà la gara e con gli organizzatori.
- In fase di gara, dopo aver identificato le tipologie di produzione (telecamere gestite da regista, operatori con telecamere in spalla) con le quali promuovere l'evento, provvede a gestire i rapporti con il coordinatore televisivo per la messa in diretta della gara sulle emittenti che ne hanno acquistato i diritti.
  Tale attività viene svolta dal Responsabile dell'area Logistica.

In conformità della Convenzione Quadro, ACI Sport, in relazione ai Campionati nel loro complesso ed alle singole manifestazioni ad essi attinenti potrà:

a. disporre dei diritti televisivi fotografici, radiofonici e di ogni altro diritto spettante a titolo originario o derivativo ad ACI ed agire in ogni sede e con ogni mezzo idoneo per la tutela dei medesimi diritti;
b. Raggiungere accordi con gli organizzatori per la concessione e lo sfruttamento di spazi pubblicitari fissi e mobili e disporre dei relativi diritti.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".
Le attività devono essere svolte secondo quanto previsto nella normativa di riferimento.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Parte Speciale G - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(Art. 25-Decies D. Lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-DECIES DEL D. LGS. 231/01

L'Art. 25-novies, D. Lgs. 231/01 "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" è stato aggiunto nel D. Lgs. 231/2001 dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4.

In particolare l'articolo 377 bis c.p. (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*) è stato introdotto nel Codice Penale dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo e prevede che: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

Affinché l'ipotesi criminosa in esame sia configurabile, è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale. Infatti, l'articolo in esame intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

Per quanto riguarda le aree di interesse di ACI Sport o i potenziali processi sensibili a rischio di commissione di questa fattispecie criminosa, è bene sottolineare che il reato in esame è di tipo comune, nel senso che, tutti possono commettere questa fattispecie di reato ed inoltre è configurabile come reato anche il solo tentativo di intralcio alla giustizia.

Si deduce che è molto ampio il campo di applicazione di questa fattispecie di reato e risulta impossibile andare a circoscrivere attività, processi, soggetti che possano configurare tale fattispecie criminosa all'interno di ACI Sport.

Ciò non toglie che la Società si fa carico dei valori e dei "beni giuridici" tutelati dall'art. 377-Bis. In particolare ACI Sport:

- *reprime tutte quelle condotte in grado di creare un'influenza esterna sul processo;*
- *si impegna in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili affinché l'amministrazione della giustizia sia svolta in modo corretto;*
- *elimina tutte le possibili cause che potrebbero turbare la ricerca della verità nel processo;*
- *rimuove qualsiasi intralcio alla giustizia;*
- *fa proprio l'interesse del Legislatore alla "genuinità" della prova e delle testimonianze.*

Nel concreto, ACI Sport si impegna a diffondere i valori sopra elencati in tutta la sua organizzazione formando ed istruendo i suoi dipendenti. In particolare è fatto assoluto divieto di tenere comportamenti tali per cui integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato richiamata dall'Art. 377-Bis, e cioè, nei confronti di un soggetto chiamato a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria, è imposto l'assoluto divieto a tutti i dipendenti di ACI Sport di:

- *usare violenza (coazione fisica o morale);*
- *fare pressioni;*
- *minacciare;*
- *offrire denaro o altra utilità;*
- *promettere denaro o altra utilità.*

2. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

2.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento di *"Risk Assessment"* (*allegato al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo*) ha permesso di individuare le attività di ACI Sport che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001.

L'attività sensibile identificata fa riferimento alla **GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI.**

2.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

2.2.1 GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI

Tale attività, nel caso in cui si presenti, è condotta da uno studio legale esterno appositamente incaricato. Il processo è gestito dalla Direzione aziendale con il supporto dell'ufficio legale svolto in funzione di un contratto di service appositamente stipulato.

Tutta la documentazione dei contenziosi è opportunamente archiviata presso la Società.

Il processo di gestione dei contenziosi prevede il coinvolgimento di molteplici soggetti; di seguito si elencano le principali responsabilità:

- autorizzative e di supervisione: spettano al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente;
- esecutive: il processo è affidato, mediante un contrato di Service, ad uno studio legale esterno.

E' previsto il rispetto dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative attribuite nonché con il "Regolamento di Governance delle società partecipate" di ACI ed in rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing".

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Parte Speciale H - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(Art. 25-Duodecies D. Lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-DUODECIES DEL D. LGS. 231/01

L'articolo 25-Duodecies, D. Lgs. 231/01 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato aggiunto nel D. Lgs. 231/2001 dalla entrata in vigore in data 9 agosto 2012 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che regolamenta l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi (come descritto nel art. 1 del D.Lgs. 286/98 cittadini di Paesi non membri dell'Unione Europea) il cui soggiorno è irregolare.

In particolare l'articolo 22, comma 12-bis, del D. lgs 25 luglio 1998, n. 286 prevede che *"il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".*

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Per assumere un cittadino straniero alle proprie dipendenze, il datore di lavoro deve assicurarsi che questi sia munito di:

- Permesso di soggiorno europeo per soggiornati di lungo periodo;
- Permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minorile", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- Ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei permessi sopra indicati);
- Ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Non è regolare nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

3.1 *IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI*

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento di ***"Risk Assessment"*** (*allegato al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo*) ha permesso di individuare le attività di ACI Sport che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001.

L'attività sensibile identificata fa riferimento alla ***GESTIONE RISORSE UMANE (SELEZIONE DEL PERSONALE).***

3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

GESTIONE RISORSE UMANE (SELEZIONE DEL PERSONALE).

Il *Regolamento per il reclutamento di personale dipendente di ACI Sport,* all'art. 5 *(Requisiti di partecipazione)* definisce che quale requisito essenziale per l'ammissione alle selezioni vi è il **possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea**.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Parte Speciale I - REATI AMBIENTALI

(Art. 25-Undicies D. Lgs. 231/2001)

1. I REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS 231/01

L'articolo 25-undecies, D. Lgs. 231/01 "Reati ambientali" è stato aggiunto nel D. Lgs. 231/2001 dalla entrata in vigore in data 16 agosto 2011 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 inerente la "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*".

L'articolo in questione introduce le seguenti fattispecie di reato:

- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, (art. 733-bis c.p.);*
- *Gestione acque reflue industriali, (art. 137, commi 2, 3, 5,11 e 13 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");*
- *Bonifica dei siti, (art. 257, commi 1, 2 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");*
- *Immissioni nell'aria, (art. 279, comma 5 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, (art. 256, commi 1, 3, 5, 6 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'ambiente");*
- *Combustione illecita di rifiuti (Reato introdotto dalla Legge 6/2014 che modifica l'articolo 256-bis del D. Lgs. 152/2006);*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, (art. 258, comma 4 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente);*
- *Traffico illecito di rifiuti, (art. 259, comma 1 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, (art. 260, commi 1 e 2 D. Lgs n. 152/06 "Codice dell'Ambiente");*
- *Sistema elettronico della tracciabilità dei rifiuti, (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");*
- *Reati sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (art. 1 e 2, commi 1 e 2 L. n. 150/1992, art. 6, comma 4 L. n. 150/1992);*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono, (art. 3 comma 6 L. n. 549/1993);*
- *Inquinamento doloso e inquinamento colposo, (art. 8 e 9 commi 1 e 2 D. lgs. N. 202/2007),*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Codice Penale),*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Codice Penale),*
- *.Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale),*
- *Delitti associativi aggravati (art.452-octies del codice penale),*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies Codice Penale).*

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Per ACI Sport il rispetto e la tutela dell'ambiente rappresenta uno dei valori ritenuti principali nello svolgimento della propria attività quotidiana.

ACI Sport, nel rispetto dell'ambiente e della legislazione corrente si impegna a gestire e garantire un corretto smaltimento dei materiali di consumo che rientrano nella categoria "rifiuti speciali non pericolosi" (toner, cartucce, ecc.).

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-undecies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nella presente sezione ACI Sport, nel rispetto dell'ambiente e della legislazione corrente si impegna a gestire e garantire un corretto smaltimento dei materiali di consumo che rientrano nella categoria "rifiuti speciali non pericolosi" (toner, cartucce, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad effettuare specifici controlli periodici in ordine a tali attività o processi tramite l'implementazione di appositi piani di verifica; il Responsabile ambientale, qualora rilevate eventuali violazioni alle normative vigenti in tema ambiente, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

3.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.
L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento di "Risk Assessment" (allegato al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo) ha permesso di individuare le attività di ACI Sport che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Le attività sensibili identificate fanno riferimento allo **SMALTIMENTO MATERIALI DI CONSUMO (USO UFFICIO)**

3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

SMALTIMENTO MATERIALI DI CONSUMO (USO UFFICIO)
Si tratta delle attività svolte dalla Società per provvedere allo smaltimento dei rifiuti da stampa (toner, cartucce, ecc.).
Tale fattispecie è di particolare rilevanza in quanto la giurisprudenza è univoca nel sostenere che il produttore / detentore di rifiuti speciali non pericolosi, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, ha il dovere di accertarsi che coloro ai quali si conferisce il rifiuto per il suo smaltimento definitivo siano forniti, ognuno per le attività di pertinenza (trasporto, stoccaggio provvisorio, smaltimento definitivo) delle necessarie autorizzazioni e che l'omesso controllo sulla sussistenza di tale requisito comporti una responsabilità penale quantomeno a titolo di colpa (in questa ottica solo con il ritorno della quarta copia del formulario di accompagnamento dei rifiuti, risulta esclusa la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

ALLEGATI

Allegato I – REATI PRESUPPOSTO

Allegato II – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Allegato III – MAPPA DEI PROCESSI

Allegato IV – RISK ASSESSMENT
(documento costituito da: Mappa dei Rischi, Matrice delle Probabilità, Matrice degli Impatti; Risk Assessment)

Allegato V – CODICE ETICO

ALLEGATO 1 – REATI PRESUPPOSTO

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nella seguente tabella:

#	Riferimento vs Art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
14	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
15	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
16	25-Undecies	Reati Ambientali
17	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
18	Reati transazionali	Reati transnazionali

Di seguito sono riportati i reati del Codice Penale (o di altre leggi) che sono inclusi negli articoli sopra riportati del D. Lgs. 231/01 (da notare che la classificazione dei reati di seguito riportata è alla base della Matrice *"Risk Assessment"*, in allegato al modello), la quale mette in relazione i reati di seguito riportati ed i processi / attività mappate all'interno di ACI Sport S.p.A.:

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24, D. LGS. 231/01)

a. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);

b. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
c. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
e. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008 N. 48, ART. 7]

a. falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
b. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
c. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
d. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
f. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
h. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
i. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
j. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
k. frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO. 29]

a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
b. Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
c. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
d. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
e. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
f. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
g. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
h. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

4. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25, D. LGS. 231/01)

a. Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
b. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
c. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
d. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
e. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
f. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
g. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
h. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
i. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
j. Concussione (art. 317 c.p.);
k. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

5. **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO** [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]
   a. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
   b. Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
   c. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
   d. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
   e. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
   f. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
   g. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
   h. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
   i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
   j. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]
   a. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
   b. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
   c. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
   d. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
   e. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
   f. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
   g. Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
   h. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

7. **REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. 11 APRILE 2002 N. 61, ART. 3]
   a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
   b. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
   c. Falso in prospetto (Art. 173-bis del D Lgs 58/98)[8];
   a.d. ~~Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.)~~ (l'art. 2624 è abrogato dall'art.37, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39);
   e. False comunicazioni sociali commesse con fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
   f. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
   g. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
   h. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
   i. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
   j. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
   k. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
   l. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
   m. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
   n. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
   o. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
   p. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
   q. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
   r. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

[8] Il reato di falso in prospetto (art. 2623 c.c.) è stato abrogato dall'art. 34 della Legge 262/2005. Pertanto, non sembrerebbero essere più applicabili le sanzioni previste dal D.lgs 231/01. Tuttavia, poiché la fattispecie criminosa è stata riproposta in termini analoghi dall'art 173-bis del D.Lgs. n. 58/1998, si ritiene opportuno, in via prudenziale, mantenerne la previsione nella mappatura delle attività a rischio, tra i reati cui il D.lgs. 231/01 ricollega la responsabilità dell'Ente.

8. **REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 14 GENNAIO 2003 N. 7, ART. 3]

9. **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 583-BIS C.P.) (ART. 25-QUATER.1, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 9 GENNAIO 2006 N. 7, ART. 8]

10. **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 11/08/2003 N. 228, ART. 5]
    a. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
    b. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
    c. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
    d. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
    e. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
    f. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
    g. Tratta di persone (art. 601 c.p.);
    h. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
    i. Adescamento di minorenni (art.609 undicies c.p.);
    j. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

11. **REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 APRILE 2005 N. 62, ART. 9]
    a. Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
    b. Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

12. **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2007 N. 123, ART. 9]
    a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
    b. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

13. **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231, ART. 63, CO. 3,MODIFICATO DALLA LEGGE N. 186/2014)]
    a. Ricettazione (art. 648 c.p.)
    b. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
    c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
    d. Autoriciclaggio (art 648-ter c.p.)

14. **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]
    a. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
    b. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
    c. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
    d. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
    e. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o

composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

f. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
g. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-NOVIES, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2009 N. 116, ART. 4]

a. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 121 DEL 7 LUGLIO 2011]

a. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, (art. 733-bis c.p.);
b. Gestione acque reflue industriali, (art. 137, commi 2, 3, 5,11 e 13 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");
c. Bonifica dei siti, (art. 257, commi 1, 2 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");
d. Immissioni nell'aria, (art. 279, comma 5 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");
e. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, (art. 256, commi 1, 3, 5, 6 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'ambiente");
f. Combustione illecita di rifiuti, (art. 256-bis, comma 1, D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'ambiente");
g. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
h. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, (art. 258, comma 4 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente);
i. Traffico illecito di rifiuti, (art. 259, comma 1 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");
j. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, (art. 260, commi 1 e 2 D. Lgs n. 152/06 "Codice dell'Ambiente");
k. Sistema elettronico della tracciabilità dei rifiuti, (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");
l. Reati sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (art. 1 e 2, commi 1 e 2 L. n. 150/1992, art. 6, comma 4 L. n. 150/1992);
m. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono, (art. 3 comma 6 L. n. 549/1993);
n. Inquinamento doloso e inquinamento colposo, (art. 8 e 9 commi 1 e 2 D. lgs. N. 202/2007).
o. Inquinamento ambientale, (art. 452-bis c.p.);
p. Disastro ambientale, (art. 452-quater c.p.);
q. Delitti colposi contro l'ambiente, (art. 452-quinquies c.p.);
r. Circostanze aggravanti, (art. 452-octies c.p.);
s. Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività, (art. 452-sexies c.p.).

17. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 109 DEL 16 LUGLIO 2012]

18. REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10)

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
b. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
c. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
d. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
e. ~~Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)~~ (abrogato dal D. Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. F);

f. ~~Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)~~ (abrogato dal D. Lgs. 231/07, art. 64, c. 1, let. F);
g. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
h. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
i. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).